

AGIDAE

- RIVISTA BIMESTRALE
- DI FORMAZIONE
- E AGGIORNAMENTO

- • NORMATIVO
- • CONTRATTUALE
- • GESTIONALE

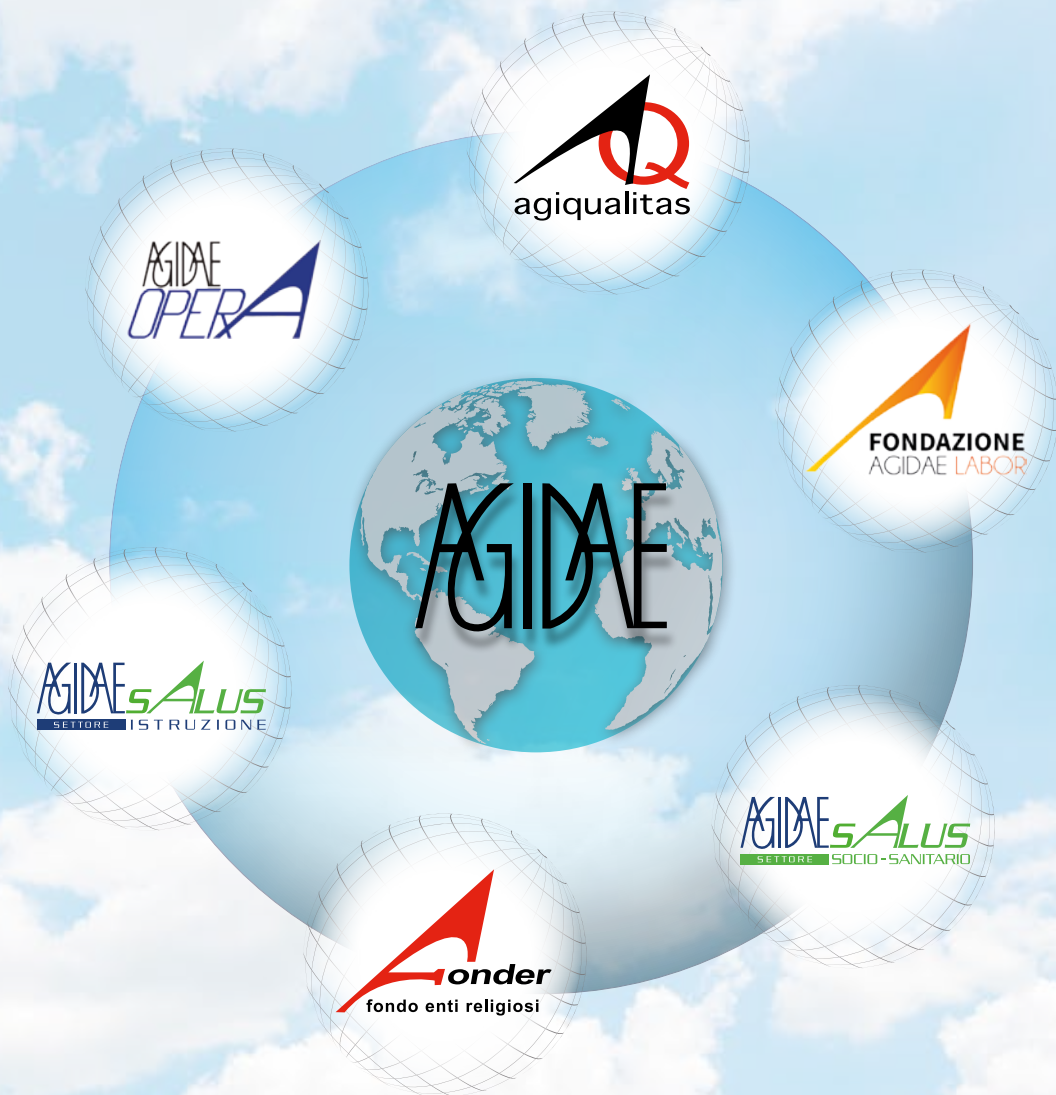
- PER L'ASSOCIAZIONE
- GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
- DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

- PER GLI ENTI NON PROFIT

ISSN 2784 - 8485

- ANNO XIV
- MARZO / APRILE
- 2023

2



AGIDAE - Sede Nazionale

Via V. Bellini 10 - 00198 Roma

Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111 - agidae@agidae.it - **WWW.AGIDAE.IT**

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla
Giorgio Capoccia
Isabella Ayme
Nicola Galotta
Francesco Macrì
Armando Montemarano
Emanuele Montemarano
Paolo Saraceno
Maria Annunciata Vai
Nicola Mercurio

*Registrazione Tribunale di Roma
n. 328 del 5-08-2010. Poste
Italiane S.p.A.
Spedizione in
Abbonamento Postale
70 % - C/RM/DCB*

*Grafica e stampa
SER Graph Srl
Via Guido Reni, 54 - Roma
tel. 06 36 00 42 41
info@sergraph.it
www.sergraph.net*



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL' AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra
Presidente

Fr. Antonio Masi
Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla
Vice Presidente

Sr. Mimma Scalera
Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai
Tesoriera

anno XIV - N. 2
Marzo | Aprile 2023

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

Presentazione



- Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - fondata nel 1960, è un'associazione di Istituti che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (Scuole, Università Pontificie, Facoltà Ecclesiastiche, ISSR, Pensionati per studenti, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Case per esercizi spirituali, Diocesi, Parrocchie, Seminari) e che, per il loro funzionamento, si avvalgono della collaborazione di personale dipendente. All'AGIDAE aderiscono anche Istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula:

⇒ il CCNL Scuola con le OO.SS.:

- FLC CGIL,
- CISL SCUOLA,
- UIL SCUOLA,
- SNALS CONF.SA.L.,
- SINASCA;

⇒ il CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo con le OO.SS.:

- F.P. CGIL,
- FISASCAT CISL,
- UILTuCS;

⇒ il CCNL Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche con le OO.SS.:

- FLC CGIL,
- CISL Università,
- CISL Scuola,
- UIL RUA,
- SNALS CONF.S.A.L.,
- SINASCA.

L'AGIDAE assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

Iscrizioni

Per iscriversi all'AGIDAE basta compilare ed inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta (scolastica, universitaria o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il pagamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

Quote associative 2023

Istituti	€ 400,00
Economi/ Superiori	€ 220,00
Consulenti	€ 600,00

IBAN: IT67C 03015 03200 00000 3396051, intestato ad AGIDAE.

Indicare nella causale il codice associato.

Variazioni e disdette

Qualsiasi variazione di gestione, indirizzo o recapiti va comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

EDITORIALE



- 4** Editoriale
P. Francesco Ciccimarra

OSSERVATORIO



- 9** Scuole paritarie e Imu nel recente orientamento della cassazione. Il caso di Bari.
Giuseppe Altomare
- 12** Avviso di accertamento IMU anno di imposta 2017. Istanza di annullamento in autotutela.

ARTICOLI



- 17** La riforma Cartabia: nuovo rito per le impugnazioni di licenziamento e negoziazione assistita nelle controversie di lavoro.
Carla Rizzo
- 26** Responsabilità civile Auto. Il diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo.
Marco Conte

FONDER



- 29** Fonder: Primi dati di sintesi dell'attività 2022. La Formazione tra Tradizione e Innovazione
Nicola Galotta, Francesco Guglietti, Diana Massarotto

FOCUS



- 34** ENERGIA: La quiete dopo la tempesta...per quanto ancora?
Vito Ciccimarra

SENTENZE UTILI



- 50** Cessione di ramo d'azienda illegittima, l'obbligo contributivo rimane in capo al cedente. (Cass. Sez. Lavoro Ord. 9143 del 31/03/2023)

P. Francesco Ciccimarra

La notte sta per finire.....



¹ ... e si accendono le prime luci dell'alba, quando le donne si mettono in cammino verso la tomba di Gesù. Avanzano incerte, smarrite, con il cuore lacerato dal dolore per quella morte che ha portato via l'Amato. Ma, giungendo presso quel luogo e vedendo la tomba vuota, invertono la rotta, cambiano strada; abbandonano il sepolcro e corrono ad annunciare ai discepoli un percorso nuovo: Gesù è risorto e li attende in Galilea.

Nella vita di queste donne è avvenuta la Pasqua, che significa passaggio: esse, infatti, passano dal mesto cammino verso il sepolcro alla gioiosa corsa verso i discepoli, per dire loro non solo che il Signore è risorto, ma che c'è una meta da raggiungere subito, la Galilea. L'appuntamento col Risorto è lì. Le donne, dice il Vangelo, «andarono a visitare la tomba» (Mt 28,1). Pensano che Gesù si trovi nel luogo della morte e che tutto sia finito per sempre.

A volte succede anche a noi di pensare che la gioia dell'incontro con Gesù appartenga al passato, mentre nel presente conosciamo soprattutto delle tombe sigillate: quelle delle nostre delusioni, delle nostre amarezze, della nostra sfiducia, quelle del "non c'è più niente da fare", "le cose non cambieranno mai"

¹ Omelia di Papa Francesco nella Liturgia della Notte di Pasqua Basilica di San Pietro, Sabato Santo, 8 aprile 2023

“meglio vivere alla giornata” perché “del domani non c’è certezza”. Anche noi, se siamo stati attanagliati dal dolore, oppressi dalla tristezza, umiliati dal peccato, amareggiati per qualche fallimento o assillati da qualche preoccupazione, abbiamo sperimentato il gusto amaro della stanchezza e abbiamo visto spegnersi la gioia nel cuore.

A volte abbiamo semplicemente avvertito la fatica di portare avanti la quotidianità, stanchi di rischiare in prima persona davanti al muro di gomma di un mondo dove sembrano prevalere sempre le leggi del più furbo e del più forte. Altre volte, ci siamo sentiti impotenti e scoraggiati dinanzi al potere del male, ai conflitti che lacerano le relazioni, alle logiche del calcolo e dell’indifferenza che sembrano governare la società, al cancro della corruzione – ce n’è tanta –, al dilagare dell’ingiustizia, ai venti gelidi della guerra. E, ancora, ci siamo forse trovati faccia a faccia con la morte, perché ci ha tolto la dolce presenza dei nostri cari o perché ci ha sfiorato nella malattia o nelle calamità, e facilmente siamo rimasti preda della disillusione e si è disseccata la sorgente della speranza. Così, per queste o altre situazioni – ognuno di noi conosce le proprie –, i nostri cammini si arrestano davanti a delle tombe e noi restiamo immobili a piangere e a rimpiangere, soli e impotenti a ripeterci i nostri “perché”. Quella catena di “perché”...

Invece, le donne a Pasqua non restano paralizzate davanti a una tomba ma, dice il Vangelo, «abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli» (v. 8). Portano la notizia che cambierà per sempre la vita e la storia: Cristo è risorto! (cfr v. 6). E, al tempo stesso, custodiscono e trasmettono la raccomandazione del Signore, il suo invito ai discepoli: che vadano in Galilea, perché là lo vedranno (cfr v. 7). Ma, fratelli e sorelle, ci domandiamo oggi: che cosa significa andare in Galilea? Due cose: da una parte uscire dalla chiusura del cenacolo per andare nella regione abitata dalle genti (cfr Mt 4,15), uscire dal nascondimento per aprirsi alla missione, evadere dalla paura per camminare verso il futuro. E dall’altra parte – e questo è molto bello –, significa ritornare alle origini, perché proprio in Galilea tutto era iniziato. Lì il Signore aveva incontrato e chiamato per la prima volta i discepoli. Dunque andare in Galilea è tornare alla grazia originaria, è riacquistare la memoria che rigenera la speranza, la “memoria del futuro” con la quale siamo stati segnati dal Risorto.

Ecco allora che cosa fa la Pasqua del Signore: ci spinge ad andare avanti, a uscire dal senso di sconfitta, a rotolare via la pietra dei sepolcri in cui spesso confiniamo la speranza, a guardare con fiducia al futuro, perché Cristo è risorto e ha cambiato la direzione della storia; ma, per fare questo, la Pasqua del Signore ci riporta al nostro passato di grazia, ci fa riandare in Galilea, là dov’è iniziata la nostra storia d’amore con Gesù, dove è stata la prima chiamata. Ci chiede, cioè, di rivivere quel momento, quella situazione, quell’esperienza in cui abbiamo incontrato il Signore, abbiamo sperimentato il

suo amore e abbiamo ricevuto uno sguardo nuovo e luminoso su noi stessi, sulla realtà, sul mistero della vita.

Fratelli e sorelle, per risorgere, per ricominciare, per riprendere il cammino, abbiamo sempre bisogno di ritornare in Galilea, cioè di riandare non a un Gesù astratto, ideale, ma alla memoria viva, alla memoria concreta e palpitante del primo incontro con Lui. Sì, per camminare dobbiamo ricordare; per avere speranza dobbiamo nutrire la memoria. E questo è l'invito: ricorda e cammina!

Ricorda la tua Galilea e cammina verso la tua Galilea. È il "luogo" nel quale hai conosciuto Gesù di persona, dove per te Egli non è rimasto un personaggio storico come altri, ma è divenuto la persona della vita: non un Dio lontano, ma il Dio vicino, che ti conosce più di ogni altro e ti ama più di chiunque altro.

Fratello, sorella, fai memoria della Galilea, della tua Galilea: della tua chiamata, di quella Parola di Dio che in un preciso momento ha parlato proprio a te; di quell'esperienza forte nello Spirito, della più grande gioia del perdono provata dopo quella Confessione, di quel momento intenso e indimenticabile di preghiera, di quella luce che si è accesa dentro e ha trasformato la tua vita, di quell'incontro, di quel pellegrinaggio...

Ognuno sa dov'è la propria Galilea, ciascuno di noi conosce il proprio luogo di risurrezione interiore, quello iniziale, quello fondante, quello che ha cambiato le cose. Non possiamo lasciarlo al passato, il Risorto ci invita ad andare lì per fare la Pasqua. Ricorda la tua Galilea, fanne memoria, ravvivala oggi. Torna a quel primo incontro. Chiediti come è stato e quando è stato, ricostruiscine il contesto, il tempo e il luogo, riprovane l'emozione e le sensazioni, rivivine i colori e i sapori. Perché tu sai, è quando hai dimenticato quel primo amore, è quando hai scordato quel primo incontro che è cominciata a depositarsi della polvere sul tuo cuore. E hai sperimentato la tristezza e, come per i discepoli, tutto è sembrato senza prospettiva, con un macigno a sigillare la speranza.

Ma oggi, fratello, sorella, la forza di Pasqua invita a rotolare via i massi della delusione e della sfiducia; il Signore, esperto nel ribaltare le pietre tombali del peccato e della paura, vuole illuminare la tua memoria santa, il tuo ricordo più bello, rendere attuale quel primo incontro con Lui. Ricorda e cammina: ritorna a Lui, ritrova la grazia della risurrezione di Dio in te! Torna in Galilea, torna nella tua Galilea /.../alla Galilea del primo amore: ognuno torni alla propria Galilea, quella del primo incontro, e risorgiamo a vita nuova!

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
(Contratto Collettivo Nazionale)**

**CCNL AGIDAE Scuola
CCNL AGIDAE Università**

AGIDAE *SALUS*
SETTORE ISTRUZIONE

Costituito da

AGIDAE

**CISL
SCUOLA**

**CISL
Federazione Università**

**SNALS
confed**

SINASCA

**FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA**



**MINI GUIDA
AL PIANO SANITARIO**

Via Vincenzo Bellini, 14 - 00198 - ROMA

Tel: 06 90209303

segreteria@agidaesalusistruzione.life

www.agidaesalusistruzione.life

Le prestazioni del piano sono garantite da:

UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE

www.unisalute.it

*in alternativa scaricare l'App oppure
telefonare al numero verde.*

Centrale Operativa di UniSalute

800.822.460

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
(Contratto Collettivo Nazionale)**

CCNL AGIDAE
Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo

AGIDAE *SALUS*
SETTORE SOCIO - SANITARIO

Costituito da

AGIDAE

CISL FISASCAT
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERCIPITARI ASSOCIATI ALLA CASSA ITALIANA DEL LAVORO

UILTUCS



**MINI GUIDA
AL PIANO SANITARIO**

Via Vincenzo Bellini, 14 - 00198 - ROMA

Tel: 06 90209363

segreteria@agidaesalusociosanitario.life

www.agidaesalusociosanitario.life

Le prestazioni del piano sono garantite da:

UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE

www.unisalute.it

in alternativa scaricare l'App oppure
telefonare al numero verde.

Centrale Operativa di UniSalute

800.822.460

Giuseppe Altomare

Avvocato



Scuole paritarie e Imu nel recente orientamento della cassazione. Il caso di Bari.

L recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di assoggettamento all'IMU degli immobili di proprietà di enti non commerciali (e in particolare degli enti ecclesiastici) destinati ad uso scolastico stanno risvegliando l'attenzione e gli appetiti di molti Comuni che talvolta emettono indiscriminatamente avvisi di accertamento non preceduti da attenta istruttoria finalizzata a verificare nello specifico la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari ai fini dell'imponibilità IMU, in particolare l'eventuale natura commerciale dell'attività svolta dall'ente¹.

Un caso recentissimo e di particolare interesse è quello verificatosi a Bari, dove il Comune ha notificato all'Istituto Margherita, noto istituto scolastico paritario cittadino gestito da ente ecclesiastico, un avviso di accertamento IMU di ingente importo per l'anno 2017. A seguito di tale notifica l'Istituto ha prodotto istanza di annullamento in autotutela contestando l'infondatezza della pretesa e le numerose criticità presentate dall'atto del Comune con particolare riferimento agli elementi elevati dalla Cassazione a fattore di discriminare della natura commerciale dell'attività svolta dall'ente, evidenziando al contempo come, paradossalmente, proprio i principi individuati dalla S.C. escludessero nel caso di specie la natura commerciale dell'attività svolta dall'Istituto scolastico, con l'ovvia conseguenza della non imponibilità ai fini IMU.

L'istanza presentata dall'Istituto scolastico si è preoccupata prioritariamente di analizzare nello specifico l'ormai nota **Ordinanza di Cassazione n. 35123 del 29/11/2022** e di applicarne le conseguenze al proprio caso. La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda una scuola che richiede ai propri utenti il pagamento di un Corrispettivo Medio (CM) di importo superiore al 50% del Costo Medio Studente (CMS) individuato annualmente dal Ministero dell'Istruzione: nel suo provvedimento la S.C. sostiene che il

¹ Giuseppe Altomare, Avvocato, Direttore Amministrativo dell'Istituto Margherita di Bari

superamento della soglia del 50% del CMS escluderebbe in radice la natura non commerciale dell'attività svolta dall'ente, supponendo che unicamente un CM inferiore a tale soglia possa rappresentare solo una *“frazione del costo effettivo del servizio”* qualificando così come *non commerciale* la natura dell'attività svolta dall'ente, con la conseguente non imponibilità ai fini IMU.

La Cassazione quindi individua in autonomia un criterio atto a distinguere le attività di natura commerciale da quelle aventi natura non commerciale. E lo fa disconoscendo il criterio posto dal D.M. 200/2012 di cui sottolinea il valore non vincolante, data la sua natura di atto amministrativo e non legislativo. Sul punto tuttavia è doveroso evidenziare che l'Ordinanza in esame è chiaramente viziata da errore e soprattutto da una contraddizione di fondo. Essa, infatti, da un lato disconosce il valore vincolante del D.M. 200/2012 (sottolineandone la natura di mero atto amministrativo), dall'altro però ne mutua per le scuole un parametro (il 50% del CMS) che è invece dettato dallo stesso D.M. 200/2012 (all'art. 4 comma 4) per le attività ricettive! Al contrario, il precedente comma 3, che è invece dettato per l'attività scolastica, non fa riferimento alcuno a tale limite del 50% (che trova applicazione dunque per le sole attività ricettive). È del tutto palese quindi l'intrinseca contraddizione che vizia il provvedimento della S.C. che, nel negare il valore precettivo del D.M. 200/2012 (cosa, peraltro, fortemente discutibile, data la sua natura normativa e di “fonte del diritto”), utilizza per l'attività scolastica un criterio dettato dallo stesso Decreto per normare una fattispecie diversa, ovvero l'attività ricettiva.

Ad ogni buon conto, anche a voler dare per legittimo il principio “creativo” affermato dalla S.C., nel caso dell'Istituto Margherita non ricorrono le condizioni trattate nel ricorso che ha generato l'Ordinanza n.35123 del 29/11/2022. Nello specifico, infatti, il CM versato dalle famiglie nell'anno preso in esame non soltanto è inferiore al 50% del CMS individuato come parametro di riferimento dall'Ordinanza della S.C., ma vi è assai lontano, attestandosi fra il 29% e il 42% dello stesso, rappresentando così solo una *“frazione del costo effettivo del servizio”*. *Non può quindi che dedursi la natura NON COMMERCIALE dell'attività del servizio scolastico pubblico offerto dall'Istituto, con l'ovvia e incontestabile conseguenza della sua non imponibilità ai fini IMU.*

Un precedente giurisprudenziale pertinente al caso in questione è piuttosto ravvisabile nella Sentenza d'Appello n.9/2021 della CTR Lazio, che ha trattato il caso di una scuola paritaria per la cui frequenza era richiesto il pagamento di un corrispettivo medio di importo assai vicino alla retta dell'Istituto istante. Nel caso esaminato dalla CTR Lazio il CM corrisposto dalle famiglie alla scuola era di 1.900,00 euro annui, mentre il CMS di un alunno di scuola statale per il medesimo grado scolastico era di 5.739,17 euro. Orbene, nel riconoscere la legittimità dei criteri indicati dal DM 200/2012 e dal DM 26/6/2014, la sentenza 9/2021 ha accertato che *“il limite di cui al detto parametro non è stato superato, posto che per l'anno in questione risulta che il corrispettivo annuo per la frequenza è di euro 1.900,00 euro,*

significativamente inferiore rispetto al costo medio per studente pubblicato dal MIUR". La CTR ha quindi accolto l'appello proposto dal gestore della scuola paritaria e ha annullato gli avvisi di accertamento IMU impugnati.

Il caso dell'Istituto Margherita è quindi pressoché sovrapponibile a quello affrontato dal provvedimento di cui sopra, poiché il CM richiesto alle famiglie dei suoi studenti si attesta su importi assai vicini a quelli trattati nella sentenza 9/2021 della CTR Lazio, ***cosicché se ne deve dedurre l'infondatezza della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento IMU notificatogli dal Comune di Bari.*** Sostenere che un *corrispettivo medio* così modesto e lontano non solo dal CMS, ma anche dal suo 50% non rappresenti che una "frazione del costo effettivo del servizio" sarebbe solo un'artificiosa e illegittima forzatura del dettato normativo.

Preso atto delle argomentazioni così articolate e della documentazione a supporto delle stesse prodotte dall'Istituto istante, la Ripartizione Tributi del Comune di Bari ha emesso provvedimento di annullamento in autotutela dell'Avviso di accertamento IMU.

Attività didattiche: sono quelle dirette all'istruzione ed alla formazione ai sensi della Legge n° 53 del 2003. Perché l'attività didattica sia **non commerciale** essa deve essere paritaria rispetto a quella statale, l'ente che la svolge deve adottare un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni, accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva al personale docente e non docente, avere strutture adeguate agli standard previsti dalla legge, rendere pubblico il bilancio, svolgere l'attività a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una **frazione del costo effettivo del servizio.**

Lo sviluppo della vicenda e soprattutto il suo esito inducono ad alcune considerazioni e ad un doveroso riconoscimento nei confronti dell'Ente impositore che, nella circostanza, ha offerto dimostrazione concreta di capacità autonoma di giudizio e analisi tecnica degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua attenzione dall'Istituto scolastico.

Nella quasi totalità dei casi, infatti, si assiste all'atteggiamento "pilatesco" ed irresponsabile di dirigenti comunali che, pur di fronte a inequivocabili condizioni che porterebbero all'annullamento dei provvedimenti da loro stessi emanati, preferiscono evitare ogni genere di responsabilità delegandole al giudice tributario, procurando così ingenti ed ingiusti danni alle scuole.

L'auspicio, dunque, è che il senso di responsabilità, la capacità di analisi in contraddittorio del singolo caso e l'autonoma competenza tecnico giuridica spese dalla Ripartizione Tributi del Comune di Bari costituiscano un positivo e valido precedente che orienti la condotta di altri analoghi uffici.



*Avviso di accertamento IMU
anno di imposta 2017.
Istanza di annullamento in autotutela.*

Con la presente nota si contesta integralmente la fondatezza dell'avviso di accertamento IMU di cui all'oggetto, e se ne chiede l'annullamento in autotutela.

L'atto in parola colpisce **tutte le aree dell'immobile** ad eccezione di quella individuata dal subalterno 6, con *destinazione d'uso chiesa*. Le restanti parti dell'immobile, per le quali è invece imposto il pagamento dell'IMU, ne sono tuttavia altrettanto esenti per le sottosposte ragioni.

PREMESSA. Prima di esaminare nel dettaglio i motivi posti a fondamento della presente istanza è necessario offrire alcuni elementi di fatto necessari ad ogni successiva valutazione.

La Congregazione

- è Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi del Concordato fra Stato e Santa Sede del 1984 modificativo dei Patti Lateranensi e della successiva Legge di attuazione n. 222/1985;
- è proprietario dell'immobile in Bari, denominato "Istituto Margherita", oggetto dell'Avviso di accertamento indicato in epigrafe;
- gestisce direttamente, all'interno del predetto immobile, le attività di *Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola Secondaria di primo grado*: tali attività scolastiche sono "paritarie" ai sensi della Legge n.62/2000 per effetto di appositi decreti ministeriali e pertanto svolgono servizio pubblico e fanno parte a pieno titolo del "Sistema Nazionale dell'Istruzione" (Legge 62/2000, art.1 comma 1);
- gestisce direttamente, all'interno del predetto immobile, un *pensionato universitario* regolarmente autorizzato dal Comune di Bari.

Fatte queste premesse, si evidenziano di seguito **i titoli e le ragioni di esenzione dall'IMU** di cui godono le porzioni dell'immobile in virtù delle attività ivi svolte e della natura dell'Ente gestore delle stesse.

Immobile con destinazione d'uso CONVENTO: pacificamente esente ai sensi del D.lgs. 504/92 art.7, comma 1, lett. d) e dello stesso dello stesso Regolamento IMU adottato dal Comune di Bari (art. 12, co.1 lett. g), cosicché **l'illegittimità della richiesta di pagamento del tributo è palese e il suo accertamento non necessita quindi di ulteriori argomentazioni.**

Immobile destinata ad uso SCUOLA. Questa porzione è altrettanto esente dal tributo in forza dell'art. 7 lett. i) del D.lgs 504/92 e dello stesso Regolamento IMU del Comune di Bari, art.12 comma 1, lett. g).

Sul punto la normativa è chiara: il diritto all'esenzione matura allorché ricorrano requisiti soggettivi e oggettivi.

Sull'esistenza del requisito soggettivo richiesto dalla norma non vi è e non può esservi alcun dubbio: la norma infatti riconosce l'esenzione agli *“immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16 lett. a della L. 222/1985”*.

Fra gli enti privati non commerciali sono quindi riconosciuti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni del Concordato modificativo dei Patti Lateranensi (Legge 25 marzo 1985 n. 121 per la Chiesa Cattolica): nel caso della Congregazione istante quindi, data la sua natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ricorre senza ombra di dubbio il requisito soggettivo richiesto dal D.lgs 504/92 ai fini dell'operatività dell'esenzione IMU.

Altrettanto evidente è la sussistenza del requisito oggettivo, poiché la Congregazione istante ***gestisce direttamente*** all'interno dell'immobile di sua proprietà un'attività scolastica che risponde perfettamente ai requisiti generali e di settore indicati dagli artt. 3 e 4 del Regolamento adottato con D.M. n. 200 del 19/11/2012 del Ministero dell'Economia e Finanze. Le scuole gestite dalla Congregazione all'interno dell'Istituto Margherita sono infatti tutte riconosciute come “Paritarie” ai sensi della Legge 62/2000 poiché ne rispettano pienamente ogni requisito ivi richiesto (inclusa l'accoglienza degli alunni con disabilità) e sono assoggettate ai puntuali controlli del Ministero della Pubblica Istruzione effettuati per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Infine, in merito alla ***“modalità non commerciale”*** dello svolgimento dell'attività dispone il D.M. n.200 del 19/11/2012 al quale si rimanda e che circoscrive l'area delle attività che permettono l'esenzione IMU.

Con specifico riferimento alle attività didattiche l'art. 4 comma 3 del predetto D.M. 200/2012 richiede che ***“l'attività sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso”***.

In merito a tale requisito il parametro utilizzato per stabilire se il ***corrispettivo medio*** (c.d. CM) pagato dalle famiglie degli studenti alla scuola rappresenti solo una *“frazione del*

costo effettivo del servizio” è rappresentato dal c.d. CMS (*costo medio per studente*) calcolato e pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione. **Esso infatti viene utilizzato come termine di confronto con il corrispettivo medio (CM) pagato dalle famiglie degli studenti all’istituzione scolastica nello specifico, cosicché se il CM corrisposto dalle famiglie degli studenti alla scuola paritaria è di importo inferiore al CMS, esso rappresenta solo una “frazione del costo effettivo del servizio”:** in tal caso, quindi, l’attività della scuola si deve intendere come svolta con modalità non commerciale.

In tal senso si esprimono costantemente e unanimemente anche il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze allorché individuano le scuole paritarie beneficiarie dei contributi statali che annualmente vengono erogati (si vedano in proposito gli allegati 1, 2 e 3): ***il CM inferiore al CMS è quindi inconfutabilmente prova della natura non commerciale dell’attività esercitata dalla scuola paritaria, come da ultimo disposto anche dal D.M. 21/01/2022 n.8, art. 5 comma 3 (v. all. 4).***

Il corrispettivo medio (CM) corrisposto per la frequenza scolastica dell’Istituto Margherita per l’anno in questione al netto di sconti e gratuità riconosciute a famiglie in difficoltà economiche è stato di € **2.049,96** per i 96 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, € **1.965,04** per i 405 alunni frequentanti la scuola primaria e di € **2.886,34** per i 96 alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado (come da prospetto alunni ed estratti conto in allegato 5 e ricevute di pagamento in allegato 6), **a fronte di un CMS per il 2017 pari ad € 5.739,17 per la scuola dell’infanzia, € 6.634,15 per la scuola primaria e € 6.835,85 per la scuola secondaria di primo grado.** Cosicché dal confronto fra il CM e il CMS risulta che:

- Il CM relativo alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Margherita rappresenta il 35,71% del CMS;
- Il CM relativo alla scuola primaria dell’Istituto Margherita rappresenta il 29,62% del CMS;
- Il CM relativo alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Margherita rappresenta il 42,22% del CMS.

Rimane così pienamente dimostrata la natura non commerciale dell’attività svolta dall’Istituto Margherita, dal momento che i corrispettivi medi (CM) erogati dalle famiglie degli studenti per la frequenza delle sue scuole rappresentano “solo una frazione del costo effettivo del servizio” (CMS).

In tal senso anche la **recente Ordinanza della Cassazione civile sez. trib. del 29/11/2022, n. 35123** che taluni ritengono di poter invocare al fine di imporre in modo indiscriminato l’IMU agli enti religiosi che svolgono attività didattica con le loro scuole paritarie, paradossalmente esclude in radice la tassabilità dell’Istituto Margherita. Tale provvedimento infatti riguarda il caso di una scuola cattolica romana che richiede ai propri utenti il pagamento di un CM di **importo superiore al 50% del CMS**: la S.C. argomenta sostenendo che il superamento della soglia del 50% del CMS escluderebbe la natura non commerciale dell’attività svolta dall’ente, poiché si suppone che unicamente le

rette di importo inferiore a tale soglia possano rappresentare solo una *“frazione del costo effettivo del servizio”*.

Orbene, si premette che **l’Ordinanza della Cassazione è chiaramente viziata da errore dal momento che utilizza per le scuole un parametro (il 50% del CMS) che è invece dettato dallo stesso D.M. 200/2012 comma 4 per le attività ricettive.... (!).**

Al contrario, il precedente comma 3, che è invece dettato per l’attività scolastica, **non fa riferimento alcuno a tale limite del 50%** (il limite rimane quindi quello del CMS). Ad ogni buon conto, anche a voler dare per legittimo **il principio “creativo”** affermato dalla S.C., è del tutto evidente che nel caso dell’Istituto Margherita non ricorrono affatto le condizioni trattate nel ricorso che ha generato l’Ordinanza n.35123 del 29/11/2022. Nello specifico, infatti, il CM versato dalle famiglie all’Istituto Margherita nell’anno preso in esame non soltanto è inferiore al 50% del CMS individuato come parametro di riferimento dall’Ordinanza della S.C., ma vi è assai lontano, attestandosi fra il 29% e il 42% dello stesso (!), rappresentando così solo una *“frazione del costo effettivo del servizio”*. *Non può quindi che dedursi la natura NON COMMERCIALE dell’attività del servizio scolastico pubblico offerto dall’Istituto Margherita, con l’ovvia e incontestabile conseguenza della non imponibilità ai fini IMU.*

Immobile destinato ad uso PENSIONATO UNIVERSITARIO: anch’esso oggetto di espressa esenzione ai sensi del DM 200/2012 (art.1 comma 1 lett. j e art. 3, art.4 comma 4), del DM 26/6/2014 e del Regolamento IMU adottato dal Comune di Bari all’art. 12, comma 1, lett. g).

L’attività infatti risponde ai requisiti richiesti dalle citate norme (v. All. 7 e 8) poiché:

- viene svolta solo in favore di una determinata categoria di soggetti (*studenti universitari fuorisede*);
- il suo funzionamento è discontinuo in quanto coerente con i periodi di attività delle facoltà universitarie.

Anche in questo caso deve richiamarsi quanto già in precedenza affermato in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’esenzione dall’imponibilità IMU: l’ente proprietario dell’immobile gestisce infatti direttamente e all’interno dello stesso l’attività di pensionato universitario in virtù di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di Bari.

Tale attività inoltre è certamente svolta con modalità non commerciali in quanto risponde a quanto previsto dal DM 200/2012, art. 4 comma 4 e dalla Decisione della Commissione Europea del 2012 (punto 174): *“Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”*.

Il corrispettivo giornaliero medio richiesto dall'Istituto per la sistemazione alloggiativa nel 2017 si attestava addirittura sotto i 10,50 euro (come facilmente desumibile dalle fatture in allegato 9)! È pertanto davvero arduo (se non impossibile) sostenere, *dimostrandolo*, che tale somma sia superiore al 50% di quanto richiesto da altre attività ricettive, che non si tratti di un corrispettivo di natura ed entità meramente simbolica e che rappresenti una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale: i dati di fatto dimostrano infatti chiaramente ed esattamente l'opposto.

A tal proposito il D.M. MEF del 26/06/2014 chiarisce, fra le istruzioni alla compilazione della Dichiarazione IMU/TASI ENC, pubblicate nella G.U. n. 153 del 4/7/2014, che *“per le strutture ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere temporaneo (quali sono senza ombra di dubbio i pensionati universitari, n.d.r.) si ritiene che le strutture comparabili possano essere individuate nei c.d. “residence” ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali come individuate al paragrafo precedente”*.

Ed ancora: *“Relativamente alla ricettività sociale (il cosiddetto housing sociale), la lett. j), comma 1 dell'art.1 del Regolamento n.200 del 2012 prende in considerazione le attività dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali [...]. Un'attività ricettiva, quindi, per essere considerata di carattere sociale deve essere strumentale e strettamente funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale e deve porsi, pertanto, in rapporto complementare rispetto alla attività ricettiva pura e semplice che, in via generale viene svolta nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In particolare questo tipo di attività deve essere strumentale a obiettivi di: [...] – educazione e formazione. In tale tipologia di attività rientrano la casa dello studente e il pensionato universitario. Anche qui il paragone (molto pragmaticamente utile a rafforzare l'esenzione) potrebbe essere con i residence e le strutture similari, ferma la necessità di comparare prestazioni omogenee (non si può in sintesi comparare la messa a disposizione di una camera con bagno ed una cucina con l'attività di accudimento, accompagnamento, socializzazione e formazione di un pensionato universitario ben organizzato).*

Tutto ciò premesso, risulta impossibile non riconoscere che la retta corrisposta dalle convivitrici nell'anno 2017 sia di importo così modesto da connotare come non commerciale l'attività svolta dall'Istituto, con la naturale ed ovvia conseguenza dell'esenzione ai fini IMU.

.....
Per i motivi sopraesposti, supportati peraltro dai documenti che si producono in allegato alla presente, si fa istanza di annullamento in autotutela dell'Avviso di accertamento indicato in oggetto.

Bari, 08 febbraio 2023



ARTICOLI



*La riforma Cartabia:
nuovo rito per le impugnazioni
di licenziamento e negoziazione
assistita nelle controversie di lavoro*

Uno dei principali progetti del PNRR, con riflessi in ambito giuslavoristico, riguarda la riforma del processo civile e la volontà di abbattere l'arretrato di lavoro dei Tribunali Ordinari e delle Corti d'Appello, nonché di assicurare una maggior celerità dei tempi di giudizio.

Ciò, non solo al fine di soddisfare l'esigenza, imposta dall'appartenenza all'Unione Europea, di assicurare maggiore competitività al sistema giustizia, ma anche al fine di inverare il principio di effettività della tutela, quale valore di rango non solo costituzionale, ma anche comunitario e convenzionale, rinvenendo il proprio fondamento nell'art. 24 Cost., così come negli artt. 6 e 13 CEDU, nonché 47 CDFUE.

A tale obiettivo di efficientamento del servizio giustizia dovrebbero concorrere due misure:

- la prima riguarda la possibilità di unificare i procedimenti in caso di licenziamento in cui si domanda anche la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (in tal modo, riducendo, notevolmente i tempi del giudizio);
- l'altra è fondata sulla introduzione, anche per le controversie di lavoro, della facoltà di ricorso alla *negoziiazione assistita*, accompagnata dall'attribuzione, agli accordi raggiunti in tale sede, della medesima efficacia degli accordi raggiunti nelle altre cc.dd. "sedi protette".

Una delle novità, in ambito giuslavoristico, è contenuta nell'articolo 9 del D. Lgs 149/2022 che introduce il nuovo articolo 2-ter al DL n. 132/2014 e prevede **l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro**. Infatti, con chiara finalità deflattiva, si prevede che, nel caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, le parti possano chiedere anche per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., e senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la negoziazione assistita

con l'assistenza - obbligatoria - di professionisti (quali un avvocato o un consulente del lavoro) e con le modalità previste dai principali CCNL.

Viene, dunque, riconosciuta alle parti la facoltà di beneficiare della *chance* di conseguire il bene della vita anelato attraverso il tentativo di conciliazione, evitando il ricorso al Tribunale. In caso di accordo, lo stesso produrrà la medesima efficacia delle conciliazioni svolte nelle sedi protette e costituirà titolo esecutivo, ovvero strumento in grado di sostenere l'attivazione della azione *in executivis*.

Ciò, in alternativa al tradizionale *decreto ingiuntivo* o alla *sentenza di condanna*, l'uno che, come noto, espone il lavoratore al rischio della proposizione dell'opposizione del datore di lavoro; l'altro che, per contro, risente delle lungaggini dei processi di cognizione, lungaggini solo attenuate dalla maggiore celerità del rito lavoristico.

All'accordo resta applicabile l'articolo 2113, comma 4, c.c., nella parte in cui esclude l'impugnabilità di rinunce e transazioni intervenute in sedi qualificate.¹ Il riferimento operato all'art. 2113, comma 4, c.c., induce a ritenere che l'assistenza da parte degli avvocati sia stato assimilato, sotto il profilo normativo, a quello del giudice, dell'autorità amministrativa e dell'associazione di categoria². Ne consegue che l'accordo intervenuto tra gli attori della relazione lavorativa in forza del positivo esperimento della negoziazione, sarà soggetto ad un regime in deroga alla regola generale – di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2113 c.c. - dell'impugnabilità di sei mesi nel termine di decadenza³.

Ciò, in quanto la compartecipazione degli avvocati – da considerarsi a tal fine investiti di un *munus publicum* - viene considerato idoneo a consentire il superamento della presunzione hominis, per cui il lavoratore non sarebbe in grado di esprimere liberamente il proprio consenso. Da ciò la prevista non impugnabilità dell'accordo raggiunto⁴.

Copia dell'accordo conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno ad uno degli organismi di certificazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276⁵.

¹ Afferma il decreto: "Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugunate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà".

² V. Gabriele Allieri, *Le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro*, su www.giustiziainsieme.it.

³ V. Gabriele Allieri, *cit.*

⁴ V. Gabriele Allieri, *cit.*

⁵ Si tratta degli Enti bilaterali, le Direzioni Provinciali del Lavoro, le Università pubbliche e private, il Ministero del Lavoro, i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

Va ricordato che, sotto il profilo fiscale, per incentivare i procedimenti di “negoziata assistita” e gli “arbitrati” negli altri settori, era stato già riconosciuto un credito d’imposta, per un importo massimo di 250 euro, per i compensi pagati agli avvocati abilitati in relazione ai procedimenti di negoziazione conclusi con successo, così come agli arbitrati definiti con lodo. Detto beneficio, introdotto dapprima in via sperimentale dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 83/2015 e poi reso permanente dall’articolo 1, comma 618, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), genera un credito utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi.

Dal 28 febbraio 2023 è stata disposta l’abrogazione del rito Fornero⁶ in favore di un procedimento potenzialmente più snello e veloce e sono entrate in vigore le “nuove” disposizioni relative al processo del lavoro introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che aveva dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 in materia di *“processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*.

D'altronde, la prassi giudiziaria, applicativa del rito sommario "Fornero", si era tradotta in un sostanziale doppiopiede del rito ordinario classico, fin dalla strutturazione del ricorso introduttivo, “con l'istruttoria quasi sempre completa e la possibilità di integrare documenti in sede di opposizione stante il sottrarsi del rito al regime di preclusioni e concentrazione”⁷.

La *ratio* della scelta legislativa è agevolmente ricostruibile. A fronte dell’abrogazione del c.d. rito Fornero, si continua a perseguire la finalità di procedere ad una definizione tempestiva delle cause con finalità reintegratoria, seppur con l’utilizzo di tecniche legislative dai contenuti differenziati⁸.

⁶ Il “rito Fornero” era stato introdotto dalla legge n. 92/2012 (art. 1, commi 47 - 69), per rispondere alla necessità di assicurare celerità alla risoluzione delle controversie relative alla conservazione del posto di lavoro.

Detto rito, applicabile soltanto ai licenziamenti disciplinati dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, implicava che la domanda potesse riguardare soltanto la legittimità del licenziamento e non altre questioni come differenze salariali, irregolarità dei pagamenti o di inquadramento, differenze orarie etc. che dovevano invece essere affrontate in altro diverso procedimento davanti al giudice del lavoro. Il procedimento prevedeva lo svolgimento di due fasi in primo grado davanti allo stesso giudice del lavoro: la prima, c.d. sommaria, introdotta con sostanziale libertà di forma degli atti e tempi teoricamente brevi, la seconda, eventuale, ma di fatto esercitata pressoché nella maggior parte dei casi, a cognizione piena, sempre davanti al giudice del lavoro. Lo scopo deflattivo del rito Fornero si è rivelato presto inefficace e questo aveva condotto già ad una sua abrogazione implicita da parte del D.Lgs. n. 23/2015, che ne aveva escluso l’applicazione per i licenziamenti soggetti al regime delle c.d. “tutele crescenti”, per tutti i rapporti di lavoro instaurati dal 7 marzo 2015.

⁷ V. Marco Proietti, “La Riforma Cartabia e Processo Civile - Esigenze di celerità, il rito lavoro e riflessioni sulla professione forense”, <https://nplusdiritto.ilsole24ore>”.

⁸ v. Gabriele Allieri, *cit.*

Nel 2012, fu introdotto un rito bifasico che assicurava la tempestività della reazione giurisdizionale a mezzo:

1. di termini processuali ridotti;
2. del carattere monotematico dell'oggetto processuale;
3. della sommarietà dell'istruzione probatoria prodromica all'adozione dell'ordinanza decisoria⁹.

Così come proprio dello schema tipico del giudizio di opposizione ordinario, solo l'eventuale attivazione del giudizio impugnatorio consentiva di riespandere i poteri di cognizione del Giudice o l'esercizio di prerogative processuali idonee a dilatare, sotto il profilo soggettivo, l'ambito del giudizio¹⁰.

Se nel 2012, l'obiettivo della speditezza fu conseguito tramite il ricorso ad un rito speciale, nel 2022, si è preferito tornare al rito ordinario, confidando nella sua efficienza processuale.

Con il superamento del Rito Fornero (commi da 47 a 69 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012), si è tornati al rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss. gg. c.p.c. e art. 441-bis c.p.c.), incluse quelle riguardanti i soci lavoratori, in caso di impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.

Le controversie del lavoro, nella logica di semplificazione e accelerazione processuale che permea la riforma, vengono ricondotte ad un unico procedimento, riservando tuttavia una corsia preferenziale alle controversie relative a quei licenziamenti in cui risulti proposta una domanda di reintegrazione e, dunque, sia azionata una tutela di tipo reale, tendente al ripristino di quella relazione lavorativa di cui è indubbia la copertura costituzionale nell'art. 4 Cost.¹¹

Il nuovo articolo 441-bis prevede, infatti, che per la trattazione e la decisione di tali controversie (anche relative alla qualificazione del rapporto di lavoro), il Giudice potrà ridurre i termini del procedimento fino alla metà (fermo restando il termine minimo di venti giorni tra la notifica del ricorso al convenuto e la fissazione dell'udienza) e, sempre in relazione ad esigenze di celerità, potrà disporre la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali, ovvero la loro separazione.

Da notare il carattere eccentrico di una disposizione che rimette al Giudice la modulazione dei termini processuali, rispetto ad un quadro ordinamentale previgente caratterizzato dall'obbligo del Giudice istruttore di concedere i termini di legge, se

⁹ v. Gabriele Allieri, *cit.*

¹⁰ v. Gabriele Allieri, *cit.*

¹¹ Il processo del lavoro sarà, quindi, disciplinato soltanto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. (Libro II, titolo IV), a cui verrà aggiunta una nuova sezione ad hoc per le cause instaurate per impugnare i licenziamenti, ossia il Capo I-bis, Libro II, titolo IV, c.p.c., recante "Delle controversie relative ai licenziamenti".

richiesto in tal senso, anche da una sola delle parti. Si tratta di un potere “funzionalizzato” all’esigenza di assicurare una tutela tempestiva al lavoratore, nella consapevolezza che la celerità della reazione processuale alla violazione dei diritti, specie se di rango costituzionale, è condizione per la loro stessa effettività.

Invero, il dato testuale della norma consente di ritenere consentito al Giudice tanto l’esercizio d’ufficio di tale potere, quanto la conservazione di una certa discrezionalità quanto all’*an* e al *quomodo* del suo esercizio¹².

Dunque, se non sembra essere necessaria un’espressa istanza di parte, nondimeno, sarà richiesto che tale esercizio muova da allegazioni delle parti idonee a far comprendere la ricorrenza di particolari ragioni d’urgenza ulteriori rispetto a quelle già presunte *ex lege* ai fini dell’esercizio del potere di trattazione prioritaria del procedimento¹³.

Tali previsioni vengono estese anche ai giudizi di Appello e di Cassazione, come disposto dall’ultimo comma dell’art. 441-bis che, infatti, prevede che le controversie sull’impugnazione dei licenziamenti siano decise tenendo conto “delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione”. Tuttavia, non è previsto quel potere giudiziale di riduzione dei termini che possono, invece, operare in relazione al primo grado di giudizio. In attuazione dei principi e dei criteri direttivi di unificazione e coordinamento della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti contenuti nella legge delega, la Riforma Cartabia interviene per superare le note difficoltà interpretative e applicative che il rito Fornero, fin dalla sua introduzione, aveva fatto emergere.

In sintesi, dal 28 febbraio 2023:

- a) dette cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice¹⁴;
- b) il Giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà;
- c) eventuali questioni connesse possono essere trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione;
- d) per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo;
- e) per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori¹⁵, diventa possibile ricorrere ai riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità (ad esempio, si veda l’art. 38

¹² v. Gabriele Allieri, *cit.*

¹³ v. Gabriele Allieri, *cit.*

¹⁴ Introdotto al capo I bis del Codice di procedura civile il nuovo rito unico in caso di licenziamento realizza l’obiettivo del legislatore di superare la frammentarietà di riti e assicurare la celerità nella trattazione delle domande di reintegra introducendo, un criterio di priorità di trattazione per i procedimenti volti a far ottenere al lavoratore la reintegrazione sul posto di lavoro. Le controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegra avranno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice.

del codice delle pari opportunità (D. Lgs. 198/2006) e all'art. 28 del DLgs. 150/2011. Tuttavia tale opzione diventa esclusiva per cui la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso (art. 441-quater c.p.c.). Invero, successivamente alla Legge Fornero, il Jobs Act (art. 10, D.Lgs n. 23/2015) ha ulteriormente alleggerito l'impianto sanzionatorio dei licenziamenti collettivi illegittimi, escludendo la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 e limitando, in questi casi, le conseguenze sanzionatorie, della condotta illegittima del datore di lavoro, alla sola tutela indennitaria.

Con riferimento al primo punto, dal primo comma del nuovo art. 441 bis cpc, si ricava il carattere prioritario delle cause con finalità reintegratoria rispetto alle altre domande pendenti sul ruolo del giudice. A tal riguardo, deve ritenersi che le eventuali censure che possano essere mosse alla norma in termini di ragionevolezza e di osservanza del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. sarebbero agevolmente superabili, in considerazione del particolare rango del bene della vita, sotteso a tale tipologia di tutela.

E' come se fosse stata tipizzata una sorta di ragione d'urgenza *ex lege* in senso lato – da declinarsi, per l'appunto, come priorità della trattazione –, sì che la mera ricorrenza dei requisiti previsti dalla novella (ovvero l'appartenenza della causa alla tipologia individuata dal legislatore) legittima *ex se* – a prescindere da qualunque accertamento delle esigenze cautelari in relazione al caso di specie – la pretesa alla maggiore celerità della trattazione, prevista dalla norma, che implica un giudizio tendenzialmente rapido, caratterizzato dalla concentrazione delle diverse fasi e dalla riduzione dei termini ordinari fino alla metà, in favore del riconoscimento del carattere prioritario dei procedimenti interessati.¹⁶

L'art. 441 ter, nell'individuare il rito da applicare al licenziamento del socio della cooperativa, fa espresso rinvio a quello ordinario di cui agli artt. 409 e seguenti del c.p.c. stabilendo che in tali casi il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto

¹⁵ Sul punto, l'art. 5, comma 3 Legge n. 223/1991 (modificato dalla Legge 92/2012, Legge Fornero) prevede che, quando nel licenziamento siano stati violati i criteri di scelta, la sanzione fissata in via residuale per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 sia ancora quella sancita dall'art. 18, comma 4, Stat. Lav., con una tutela reale "depotenziata" sotto il profilo risarcitorio, dove alla reintegrazione nel posto di lavoro si accompagna, invece del risarcimento del danno, la corresponsione di un'indennità risarcitoria.

¹⁶ Il quarto comma prevede che all'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.

associativo eventualmente proposte, anche nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.¹⁷

Il successivo art. 441 quater, sulla stessa linea, fornisce chiarimenti circa il rito da applicare, prevedendo che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori¹⁸, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. Tuttavia, la proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.¹⁹

Il nuovo art. 441-quater c.p.c., rubricato “*Licenziamento discriminatorio*”, introduce la possibilità per il lavoratore di proporre la domanda di nullità del recesso per licenziamento discriminatorio - ove non già proposta con il tipico ricorso introduttivo del rito del lavoro - con i riti speciali previsti, a seconda delle fattispecie, dall'art. 38 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dall'art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Nello specifico, il rito di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 196/2006 ha introdotto, in materia di discriminazione di genere, una procedura d'urgenza azionabile su ricorso del singolo lavoratore o delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, avanti al Giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato. Tal ultimo, nei due giorni successivi, qualora ritenga sussistente la violazione delle norme antidiscriminatorie richiamate, ordina all'autore del comportamento denunciato la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva, sentenza soggetta a riforma con gli ordinari mezzi di impugnazione. Si tratta di una nuova ipotesi di tutela cautelare, di cui il legislatore genericamente, ma non per questo in maniera meno efficace, tipizza il presupposto applicativo, ancorandolo ad una tipologia specifica di

¹⁷La previsione risolve definitivamente i dubbi nel tempo insorti sulla competenza tra giudice civile e del lavoro nella fattispecie, mettendo ordine rispetto agli orientamenti che si andavano affermando nella giurisprudenza di legittimità, i quali già avevano ritenuto una sorta di vis attrattiva del giudizio del lavoro in caso di coesistenza del licenziamento e dell'esclusione da socio della cooperativa (Cass.civ., 29 luglio 2016, n. 15798; 6 agosto 2012, n. 14143).

¹⁸ Licenziamenti discriminatori (entrata in vigore in data 18 ottobre 2022 applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023)

¹⁹ La norma conferma l'attualità delle disposizioni speciali per contrastare i licenziamenti dettati da motivi discriminatori e previsti dagli art. 38 del d.lgs. n. 198/2006 e art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, stabilendo ragionevolmente l'immanenza del rito e la sua immodificabilità

discriminazione, quella di genere, che diviene destinataria di un trattamento diversificato rispetto a ogni forma di discriminazione.

L'art. 28 D. Lgs. n. 150/2011 si riferisce, invece, a determinate controversie in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale. Le controversie di cui all'art. 28 citato trovano ora regolazione nel nuovo rito semplificato di cognizione, introdotto dalla riforma Cartabia all'art. 281- decies c.p.c. Peculiarità di tale rito speciale è che le parti, nel giudizio di primo grado, possono stare in giudizio personalmente.

Altra novità significativa in termini di speditezza del processo del lavoro e con decorrenza dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi già pendenti a tale data, riguarda la modifica dell'art. 127 c.p.c. e la introduzione degli artt. 127-bis e 127-ter. In particolare, in armonia con la generale valorizzazione degli strumenti telematici e informatici, quale presupposto logico per la maggiore speditezza della vicenda processuale, è previsto che **il Giudice potrà ordinare che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (udienza c.d. da remoto) ovvero sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, quando non sia necessaria la presenza delle parti o altri soggetti diversi dai difensori**. Le parti potranno comunque opporsi, in un termine perentorio di cinque giorni, al provvedimento che disponga la udienza in audio collegamento ovvero a quello che disponga l'udienza cartolare facendo istanza che la causa venga trattata alla presenza delle parti. È, tuttavia, rimessa al giudice la decisione finale che provvederà con decreto non impugnabile.

Il principio di oralità, per quanto ridimensionato da regola a eccezione, lasciata alla iniziativa delle parti, conserva la sua valenza centrale, dovendo trovare attuazione ogni qualvolta anche una sola delle parti faccia richiesta di una trattazione in presenza.

Dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi di merito già pendenti a tale data ed anche nelle controversie di lavoro, a norma del nuovo articolo 363-bis c.p.c., sarà possibile il rinvio pregiudiziale da parte del Giudice di merito, sentite le parti, alla Corte di Cassazione degli atti del procedimento per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
- b) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- c) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il principio di diritto enunciato, nel relativo procedimento, dalla Suprema Corte è vincolante nel procedimento di merito nell'ambito del quale è stata rimessa la questione. E' evidente la finalità deflattiva di uno strumento che, consentendo di conseguire la valutazione della Suprema Corte, in termini nomofilattici, anteriormente all'emanazione della pronuncia

di merito, da una parte, dovrebbe indurre le parti ad astenersi o a desistere da iniziative processuali strumentali, defatigatorie o, semplicemente, non in armonia con il principio di diritto enucleato dalla Corte; dall'altra, dovrebbe fornire al Giudice in via preventiva la *regola iuris* da applicare al caso di specie.

Conclusioni

Le novità introdotte con la riforma del processo civile non sono tali da considerarsi, almeno per l'ambito giuslavoristico, di così forte impatto da determinare uno stravolgimento della disciplina in materia. Infatti è stata prevista la soppressione di un rito che, di fatto, era già avviato ad una fase di esaurimento, posto che già nel 2015 con il D.lgs. n. 23/2015 (Job Act), il suo utilizzo per l'impugnazione giudiziale dei licenziamenti di tutti i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti (ossia quelli assunti dopo il 7 marzo 2015), era venuto meno.

Maggiore portata innovativa assume, a parere della scrivente, invece, *l'introduzione della negoziazione assistita per le controversie di lavoro*, almeno relativamente alla parte in cui viene previsto che all'accordo raggiunto all'esito della negoziazione si applica il regime di stabilità di cui all'articolo 2113, comma 4, c.c.. In tal modo, infatti, si supera la concezione tradizionale, retaggio di un pregiudizio culturale atavico e anacronistico, per cui solo le sedi protette (ITL, Giudice del Lavoro, sedi sindacali, etc.) costituiscano sede idonea a assicurare il compimento, da parte del lavoratore, di scelte di tipo transattivo libere e consapevoli²⁰.

Ciò, senza dimenticare il fatto che, a volte, solo l'instaurazione del giudizio o la formulazione di una proposta conciliativa giudiziale è in grado di sollecitare le parti a ponderare una soluzione bonaria della controversia e ad avviare un dialogo con la propria controparte.

²⁰ V. Marco Proietti, *cit.*



ARTICOLI



Responsabilità civile Auto. Il diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo.

L'assicurazione obbligatoria R.C.Auto è stata introdotta con la Legge 24 dicembre 1969 n. 990, successivamente sostituita dal Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005).

L'obbligo di assicurare i veicoli è infatti oggi previsto dall'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni, che richiama l'articolo 2054 [1] del Codice Civile¹, e dall'articolo 193 del Codice della strada² [2]. Tale imposizione è a carico del proprietario e/o del conducente ed è previsto per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, posti in circolazione (sia per il rischio dinamico sia per il rischio statico), su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

¹ Articolo 2054 Codice Civile

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate nel comma precedente sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

² Articolo 193 Codice della strada

1) I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2) Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

3) *Omissis*

I presupposti in base ai quali le coperture assicurative sono pienamente operanti sono i seguenti:

- ❖ Il conducente deve essere in possesso della relativa autorizzazione alla guida, e tale documento deve essere in corso di validità e conforme alla tipologia di veicolo guidato.
- ❖ Il veicolo deve essere in regola con le disposizioni per la circolazione, soprattutto in regola con la revisione periodica prevista dal codice della strada.

La copertura assicurativa interviene per i danni causati ai terzi, sia per i danni alle cose che per i danni alle persone con le seguenti esclusioni:

- ❖ Non è considerato terzo il conducente che causa il danno;
- ❖ Per i soli danni alle cose non sono considerati terzi il proprietario, i discendenti, gli ascendenti ed il coniuge non legalmente separato.

I casi nei quali la copertura assicurativa non è operante:

- 1 *Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- 2 *Nel caso di veicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;*
- 3 *Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;*
- 4 *Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.*

La mancata operatività della garanzia non è opponibile al terzo danneggiato e di conseguenza la compagnia di assicurazione è obbligata al risarcimento del danno al terzo, ma ha la facoltà/diritto di rivalersi nei confronti del responsabile.

Il proprietario risponde in solido con il conducente

Nelle polizze possono essere previste deroghe parziali e/o totali, all'esercizio della rivalsa da parte della Compagnia e di conseguenza è necessario verificarne la presenza e la portata.

I casi che normalmente prevedono una rinuncia della facoltà di rivalsa nei confronti del responsabile sono:

- 1 *Guida con patente scaduta, sempreché la stessa venga successivamente rinnovata;*
- 2 *Guida di veicolo non revisionato, sempreché lo stesso superi la revisione;*

- 3 *Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non nel caso di soggetto già sanzionato in precedenza per lo stesso reato.*

Particolare importanza assume il fatto legato alla guida di veicolo non in conformità con le indicazioni della carta di circolazione, ad esempio veicolo omologato per 4 persone che ne trasporta un numero superiore.

Come evidenziato in precedenza, in questo caso la Compagnia risarcirà i danni causati dalla circolazione ad altri veicoli e/o a terzi in genere, ma *eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario per gli importi riconosciuti per il risarcimento dei danni subiti dai terzi propri trasportati.*

Concludendo: l'inosservanza del Codice della Strada non comporta solamente conseguenze in termini di sanzioni economiche, amministrative e penali (multe, ritiro della patente, sequestro del veicolo, procedimenti penali per lesioni gravi ecc.), ma il rischio di dover rispondere con il proprio patrimonio per **il risarcimento dei danni alle cose ed alle persone causati ai terzi, per non aver rispettato le disposizioni previste dal codice della strada.**

E' pertanto assolutamente prioritario, che il proprietario di un veicolo si attenga e faccia rispettare alle persone alle quali da in uso il proprio veicolo le disposizioni di legge per il corretto uso dei mezzi per evitare rivalse delle Compagnie di assicurazione che hanno comunque l'obbligo di risarcire i sinistri in base alle disposizioni di legge.



Fond.ER: Primi dati di sintesi dell'attività 2022.

La Formazione tra Tradizione e Innovazione.

L'anno 2022 è stato intenso di attività e di formazione. Fond.ER. ha sostenuto i fabbisogni espressi dei propri aderenti con risorse straordinarie per gli avvisi tradizionali (generalisti), volti ad alimentare la crescita ed il mantenimento occupazionale, e con l'emissione di avvisi tematici in linea con il PNNR, per coloro che hanno ritenuto di colmare il "gap" di competenze sugli ambiti in cui il sistema paese sta investendo.

Complessivamente, attraverso gli **Avvisi Fond.ER. dell'anno 2022**, è stata finanziata la **formazione di 40.619 lavoratori** per un monte ore complessivo di **555.058 ore di lezione** ed un totale di euro **7.460.055€**.

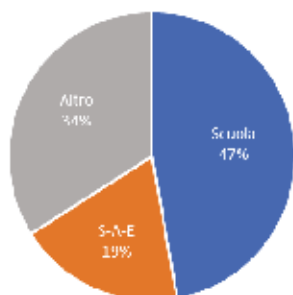
Formazione finanziata per comparto

Comparto	Piani	Progetti	Lav.In Form.	Monte Ore	Enti Ben.	Fin.Fonder
Scuola	619	3.453	21.825	253.151	1.512	3.519.264 €
S-A-E	152	1.085	10.594	109.575	198	1.404.586 €
Altro	595	1.682	8.200	192.332	893	2.536.206 €
Totale	1.366	6.220	40.619	555.058	2.603	7.460.055 €

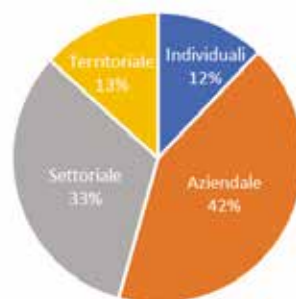
Formazione finanziata per tipologia di piano formativo

	Piani	Progetti	Lav.In Form.	Monte ore	Enti Ben.	Fin. Fonder
Individuali	877	3.072	3.072	42.196	877	900.074 €
Aziendale	389	1.656	18.510	221.532	389	3.155.814 €
Settoriale	67	923	13.285	224.584	1.105	2.413.406 €
Territoriale	33	569	5.752	66.746	232	990.761 €
	1.366	6.220	40.619	555.058	2.603	7.460.055 €

Formazione finanziata per Comparto

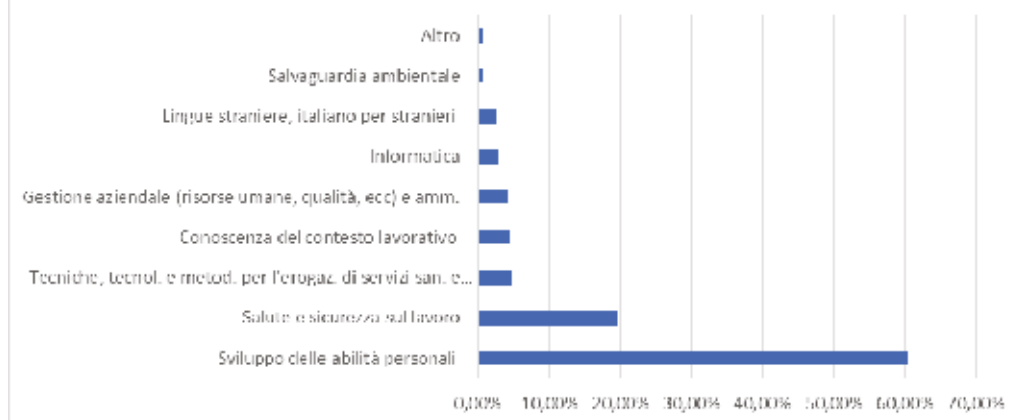


Formazione finanziata per tipologia di Piano Formativo



Circa il 60% della formazione finanziata da FonDER verte sullo “Sviluppo delle abilità personali” da utilizzare nell’attività lavorativa. Ciò evidenzia un forte impulso alla crescita delle competenze e conoscenze ai fini del rilancio e/o del mantenimento della competitività d’impresa (prodotti e servizi di qualità) attraverso lo strumento della formazione finanziata.

Tematiche Formative finanziate



Analizzando le finalità formative delle richieste di finanziamento sono evidenti più aspetti:

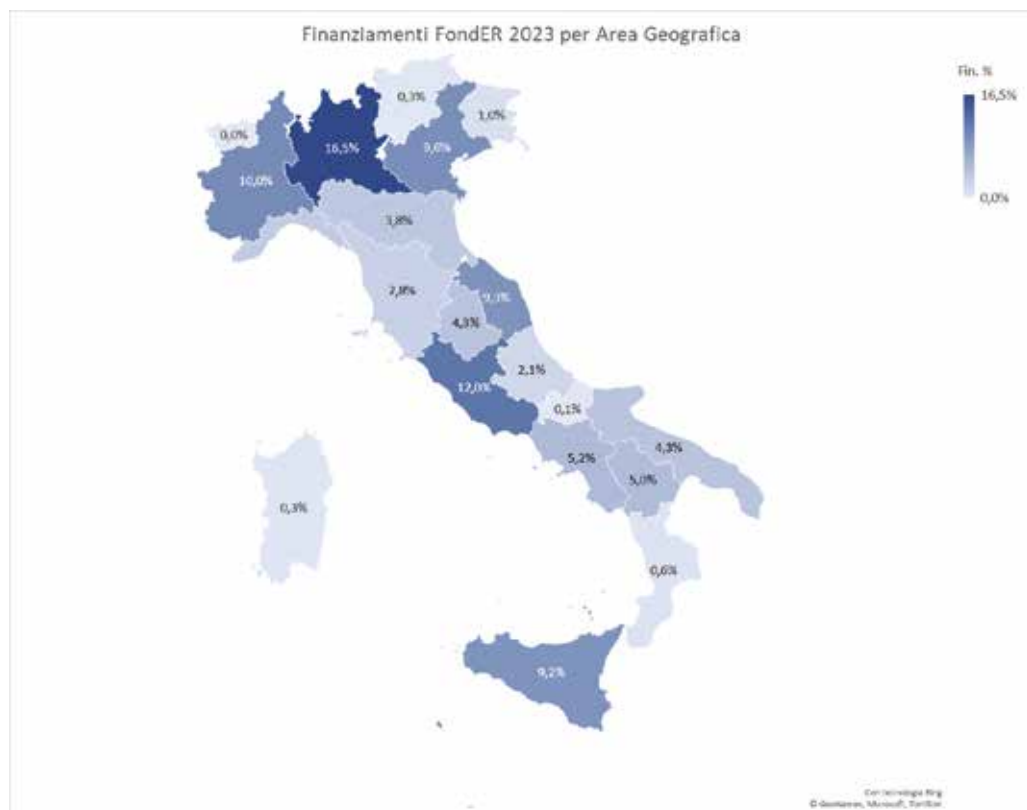
- Circa il **34% dei finanziamenti** sono andati a beneficio del comparto “scuola” e/o istruzione per il miglioramento del servizio ed il mantenimento del livello occupazionale;
- Circa il **27% dei finanziamenti** sono andati a beneficio del comparto “altro” e/o commercio e industria per l’aumento occupazionale (formazione in ingresso).

FINALITA' FORMATIVE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 2022	SCUOLA	S-A-E	ALTRO
Competitività d'impresa / Innovazione, Mantenimento occupazione, Mantenimento / aggiornamento competenze	33,53%	6,73%	10,83%
Formazione ex-lege (obbligatoria), Formazione in ingresso	0,07%	0,00%	25,99%
Formazione ex-lege (obbligatoria), Mantenimento / aggiornamento competenze	8,49%	3,81%	6,15%
Formazione in ingresso, Mantenimento occupazione, Mantenimento / aggiornamento competenze	3,22%	0,59%	0,59%
TOTALE	45%	11%	44%

Oltre il 65% dei finanziamenti alla formazione sono stati destinati alle sei regioni indicate nella tabella seguente:

Regione	Lav.In Form.	Monte Ore	Fin. %
LOMBARDIA	9.128	94.028	16,5%
LAZIO	5.464	66.049	12,0%
PIEMONTE	5.089	58.898	10,0%
VENETO	4.705	44.845	9,6%
MARCHE	1.924	39.673	9,3%
SICILIA	2.527	43.895	9,2%

La geografia complessiva dei finanziamenti è rappresentata nella figura sottostante:



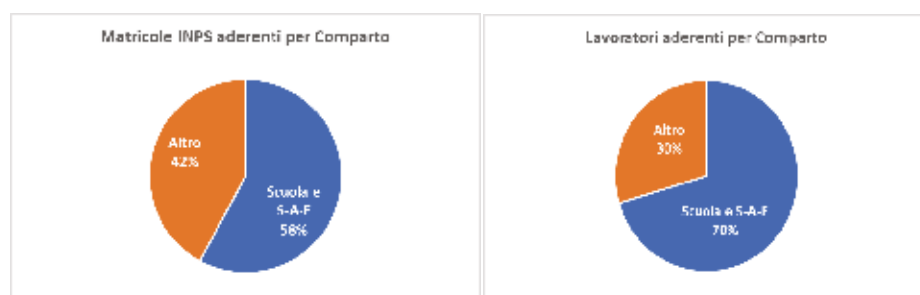
La base associativa del Fonder - la forza della peculiarità

Nell'ambito del Macrosettore ISTAT-ATECO dell'Istruzione i dati dell'ultimo rapporto ANPAL evidenziano come il 30% delle imprese rientranti in questo comparto aderiscono a Fonder. Una percentuale molto alta che testimonia la centralità del Fonder in un ambito particolarmente strategico nel sistema Paese, in quanto svolge un fondamentale ruolo sussidiario nei confronti dello Stato, in particolare sui territori e in realtà storicamente difficili da penetrare dove la presenza delle opere della Chiesa è radicata e operante da tempi spesso di gran lunga precedenti all'unificazione dell'Italia stessa. Accompagnare, sostenere e finanziare attività di *longlife learning* che hanno come scopo quelle di "formare i formatori" a cui vengono affidati tanti ragazzi e ragazze.

Nella base Associativa del Fonder è andato consolidandosi negli anni anche una tendenza di attrazione di Aziende provenienti dai diversi settori produttivi che Fonder accoglie nel

comparto “Altro”. Questo fenomeno si alimenta, oltre che dalla possibilità di finanziare la formazione dei lavoratori “a costo zero”, grazie allo sforzo del FondER di semplificare, nel rispetto delle norme, i meccanismi di interfacciamento e interlocuzione con la struttura operativa del FondER, le procedure di accesso ai finanziamenti e la fruizione degli stessi, da parte degli “Stakeholder”, con la possibilità di soddisfare per quanto possibile i più disparati fabbisogni formativi.

Al 31/12/2022 delle 9.688 matricole INPS attive aderenti, 5.609, pari al 58% del totale afferiscono ai comparti Scuola e Socio-Assistenziale Educativo. Questa percentuale sale al 70% in termini di lavoratori.



Dall'analisi complessiva fatta emerge inequivocabilmente che il FondER, nel sistema del welfare gestito da Enti Religiosi, da Enti no-profit e da Enti del Terzo Settore, si conferma uno strumento straordinario ed utile per sostenere e rafforzare l'attività degli Enti/Istituti e la propria base occupazionale con la leva della formazione continua.



FOCUS



ENERGIA: La quiete dopo la tempesta...per quanto ancora?

Per fortuna o purtroppo la notte è passata. È così che potremmo definire il passaggio dal 2022 al 2023 in tema di energia.

Quello che è successo nell'arco degli ultimi anni in campo energetico è difficilmente riassumibile in un solo concetto a causa della complessità degli eventi e dei fatti storici che si sono susseguiti. Fatti che hanno evidenziato quanto la nostra realtà risulti sempre più interconnessa e interdipendente, a volte anche fragile, dove determinate scelte e comportamenti, giusti o sbagliati, producono conseguenze con effetti a catena su altre realtà, impattando sull'intero sistema.

Sembra quasi che da quel lontano 2008 ad oggi, la parola *'crisi'* non se ne sia mai andata dalle nostre vite: crisi sanitaria e pandemia, crisi energetica e del petrolio, crisi economica e inflazione, crisi geopolitica e guerra.

Superato il periodo lockdown e pandemia, c'eravamo quasi abituati al quieto vivere quando agli inizi del 2022 inizia l'invasione del territorio ucraino da parte della Russia e lo scoppio di una guerra che pare sia di lungo corso. Proprio tale evento scatenante ha provocato una serie di "scosse" in campo economico ed energetico con conseguenze allora imprevedibili, di fronte alle quali gli Stati si sono trovati impreparati e dovendo reagire con provvedimenti e misure di carattere straordinario per evitare il collasso del tessuto economico-sociale.

Per analizzare il contesto, dobbiamo fare un flashback storico per capire i principali fatti che hanno contraddistinto e segnato il mondo dell'energia nel nostro Paese, fermandoci al secondo dopoguerra e al periodo di ricostruzione sostenuto dagli USA con il **Piano Marshall (ERP - European Recovery Program)**.

Alla fine della seconda guerra mondiale l'Italia poteva contare su 1.082 centrali idroelettriche per la produzione di energia elettrica, grazie all'abbondanza dei bacini idrici, corrispondente al 91,5% dell'energia nazionale di allora. La restante era prodotta da quella geotermica (4,1%) e dai combustibili fossili (4,4%).

Ma fu grazie alle prime esplorazioni e perforazioni del sottosuolo fatte dall'AGIP che si scoprirono i primi giacimenti metaniferi. Questo fatto porterà alla nascita nel 1953 dell'**ENI**,

L'Ente Nazionale Idrocarburi, che ottenne i diritti per l'esplorazione, il trasporto, la produzione, l'estrazione di gas naturale in Val Padana e alto Adriatico¹.

Erano gli anni '70 quando l'Italia, lasciato quasi del tutto l'idroelettrico, scoprì il petrolio, **l'oro nero**, come nuova fonte di energia. Superate le due crisi petrolifere del 1973 e 1979, passando per le guerre degli anni '90, l'era delle privatizzazioni delle grandi società, i disastri nucleari del 1986 e 2001, la crisi finanziaria mondiale del 2008, si arriva così al 2010 l'anno del pareggio nel consumo di petrolio e di gas. La svolta però arriva solo nel 2017 quando l'Italia ed altri Paesi occidentali decidono di puntare sul gas naturale, **"il nuovo oro nero"** (comunemente chiamato **metano**), dando inizio ad una nuova politica energetica nazionale, includendo anche le prime fonti di energia rinnovabili.

Si inizierà a parlare di una politica ambientale comunitaria già dal 1972 in occasione del vertice tenutosi a Parigi dove i Capi di Stato e di Governo furono concordi a che tale materia diventasse di competenza comunitaria, con l'impegno di formulare un programma di azione, poi formalizzato e inserito all'interno dell'**Atto unico europeo** del 1987³.

Era ormai chiaro che a fronte di nuove scoperte di giacimenti di gas in giro per il mondo, si era dissipata quella preoccupazione delle economie industriali occidentali di rimanere *"senza carburante"* perché la battaglia si era spostata su un altro fronte, quello dei prezzi di mercato e del luogo dove tali prezzi si formavano. Fino al 2021 e dopo alcuni fatti storici di portata più o meno rilevante, i prezzi dell'energia elettrica e del gas si sono mantenuti mediamente bassi e stabili grazie alla presenza di un mix di offerta maggiore della domanda. Nonostante lo sviluppo di nuovi mercati (in particolare quello indiano e cinese, bisognosi di alimentare le proprie economie in crescita), la disponibilità di gas nel sottosuolo della Terra era ed è talmente tanta da incidere sulle contrattazioni di mercato.

Si stima che il più grande giacimento russo ad oggi scoperto abbia una portata di circa 50.000 miliardi di mc (metri cubi) di gas che secondo alcuni, stando ai consumi attuali, potrebbero bastare a coprire il fabbisogno italiano per circa 680 anni⁵! Tutto filava liscio finché alle porte est dell'Europa iniziarono a soffiare venti di guerra, era il 24 febbraio 2022 e la Russia invadeva l'Ucraina. Un'operazione militare giustificata con una speciosa e deprecabile definizione e non accettata completamente dal popolo russo, che ha origine già dal 2014 e che porterà a risvolti

Nel 2019 nel mondo abbiamo consumato circa 100 milioni di barili di petrolio...al giorno! Considerando che 1 barile = 159 litri, la cifra finale è impressionante²

*Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, i giacimenti di gas nel sottosuolo russo rappresentano da soli il 25% circa di tutti i giacimenti nel mondo. I primi dieci giacimenti di gas nel mondo sono nei seguenti Paesi:
Russia, Iran, Qatar, Algeria, Turkmenistan, USA e Arabia Saudita⁴*

¹ Patrizia Battilani e Francesca Fauri, *L'economia italiana dal 1945 a oggi*, Il Mulino, 2019, p.75.

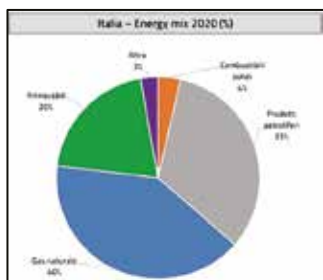
² Simone Angioni, *Con la giusta energia*, Gribaudo, 2022, pag.58.

³ <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-general-e-quadro-di-riferimento#:~:text=L'Atto%20unico%20europeo%20del,uso%20razionale%20delle%20risorse%20naturali>

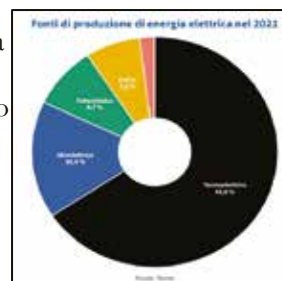
⁴ <https://it.ripleybelieves.com/largest-natural-gas-fields-in-world-5565>

⁵ <https://www.geopop.it/qual-e-il-piu-grande-giacimento-di-gas-russo/>

pericolosi sull'approvvigionamento energetico oltreché ad una crisi umanitaria con migliaia di ucraini costretti a fuggire.



Come mostrato dai due grafici a torta riferiti al 2020 e 2021, l'Italia è un Paese che utilizza un mix differenziato di fonti di energia.
In particolare:



- il 40% proviene dal gas naturale,
- il 33% dal petrolio,
- il 20% dalle fonti rinnovabili,
- il 7% da altre fonti.

L'energia elettrica viene prodotta dal:

- gas naturale (66%);
- idroelettrico (16%);
- fotovoltaico (8%);
- eolico (7%);
- altre (3%).

Dai dati del 2021 di **ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)**, in Italia abbiamo consumato:

- **70 miliardi di mc di gas**, (di cui 66 miliardi da importazione e 4 miliardi provenienti da produzione interna);
- **320 Twh di energia elettrica**, (1 Terawattora = 10^9 kilowattora), di cui l'87% da produzione nazionale e il 13% da importazioni estere⁶. Basti pensare che il consumo mondiale è di circa 30.000 Twh.

È risaputo che il nostro sottosuolo, terrestre e marino, contiene riserve di gas, alcune sfruttate, altre no e magari altre ancora sconosciute, ma non bastano per coprire l'intero fabbisogno nazionale.

Il gas importato, che costa meno, entra in Italia attraverso delle "porte" che sono distribuite in diversi punti strategici della penisola. Specificatamente si tratta di 8 porte: 5 per il passaggio di gas allo stato gassoso e 3 per il passaggio di gas allo stato liquido (**GNL – Gas Naturale Liquefatto**), quest'ultimo viene raffreddato fino alla temperatura di $-160\text{ }^{\circ}\text{C}$ per renderlo facilmente trasportabile su speciali navi metanifere fino ai porti dove speciali rigassificatori lo ritrasformano in stato gassoso.

⁶ Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ARERA, 2021.



Giunto a queste “porte”, il gas viene immesso in un reticolo fittissimo di tubi che attraversano il nostro territorio e gestito da una società specializzata (Snam). Lo stesso vale anche per la rete elettrica che nel nostro Paese vanta una lunghezza di circa 74.000 km. Mai l’essere umano aveva realizzato un reticolo fatto di “autostrade, strade e stradine” per permettere l’accesso all’energia in tutto il Paese e contribuire così allo sviluppo e alla crescita dello stesso nel corso della sua

storia contemporanea.

Anche l’Italia sta accelerando i lavori per la produzione di due nuovi giacimenti di gas scoperti in questi ultimi anni al largo di Gela e di Agrigento, frutto delle prime esplorazioni di ENI tra il 2006 e il 2008. Giacimenti la cui capienza è stimata intorno ai 10 miliardi di mc di gas. Un investimento che si aggira intorno a 800 milioni di euro e che ha ingenerato molte aspettative tra la popolazione locale per le opportunità lavorative. Un affare anche per i Comuni, la Regione e lo Stato grazie alle royalties che ENI verserà ai rispettivi Enti pubblici.

Nel 2021 la Russia si è confermata ancora come primo Paese esportatore di gas per l’Italia ma a seguito delle sanzioni economiche europee, delle misure adottate nei confronti del Paese belligerante ma anche delle contromisure della stessa Russia nei confronti dell’Europa, dal 2022 il gas in Italia proviene prevalentemente dalla vicina Algeria (**gasdotto Transmed**) ritornando a ricoprire quel ruolo primario che questo Paese aveva fino al 2013, in un nuovo sistema di alleanze politico-economiche: se prima il gas proveniva da Nord e fluiva verso Sud, adesso proviene da Sud e scorre verso Nord in un assetto geopolitico costantemente mutevole.

La filiera dell’energia

Per arrivare ad accendere la lampadina o accendere la fiamma dei fornelli, l’energia passa per diversi luoghi e passaggi. Per il gas ad esempio, semplificando al massimo, i primi soggetti della filiera coinvolti sono le **società di estrazione e produzione** che dopo averlo estratto lo vendono all’ingrosso e la **società di trasporto** nazionale si occupa del suo trasporto e/o stoccaggio. Successivamente le società di fornitura all’ingrosso stipulano contratti con **società di fornitura** al dettaglio (Gestori), che a loro volta stipulano contratti di fornitura con i clienti finali. Infine le **società di distribuzione locale** consegnano fisicamente il gas all’utenza finale (se questi ha attivato la fornitura) e si impegnano a rilevare le letture dei consumi che poi comunicano ai fornitori per la relativa fatturazione. Le figure del distributore e del fornitore vengono spesso confuse.

Ma cosa è successo sul fronte dei prezzi?

Il mercato dell'energia, come tutti gli altri mercati, è fortemente condizionato dagli eventi (socio, economico, politici) che colpiscono quel determinato bene. Lo stesso vale per un qualsiasi bene, ad esempio il prezzo del grano, seppur prodotto in grandi quantità, subisce rialzi o ribassi se durante la stagione di coltivazione le condizioni climatiche favoriscono o peggiorano la produzione e la resa, oppure se durante il trasporto la merce si perde o subisce ritardi e via di seguito.

La Borsa europea dell'energia di Amsterdam (conosciuta anche come **mercato TTF⁷**), luogo di contrattazioni tra chi vende e chi compra gas all'ingrosso, ha visto il prezzo del gas subire un repentino aumento subito dopo lo scoppio della guerra, sostenuto poi dall'escalation militare, dalle minacce verso l'Occidente, dai sabotaggi alla rete di approvvigionamento europea e dalla paura di dover rimanere a secco, ma anche da un altro importante fattore, spesso dimenticato o sottovalutato: **la speculazione!**



Una mossa degli operatori del mercato energetico (i trader), produttori, fornitori, distributori, banche e investitori, che hanno ravvisato nel conflitto militare, il pretesto per scatenare la tempesta perfetta, infiammando così i prezzi energetici delle materie prime a discapito dell'ultimo anello della catena/filiera energetica, ovvero i consumatori. Un meccanismo distorto di mercato frutto della spregiudicatezza degli operatori del settore, dell'ampia libertà di manovra commerciale e dall'assenza di paletti normativi più stringenti che ha portato i leader politici europei a considerare l'introduzione e l'applicazione di strumenti correttivi (il **price cap**) o di **tassare gli extra profitti delle grandi società di energia** che hanno beneficiato di questa bolla energetica:

4 - L'ITALIA ELETTRICA



⁷ **Title Transfer Facility:** hub europeo virtuale con sede ad Amsterdam e istituito nel 2003 dove si forma il prezzo del gas all'ingrosso. In Italia il mercato del gas è chiamato **PSV (Punto di Scambio Virtuale)** e il Gestore di tale Borsa è il **GME (Gestore dei Mercati Energetici)**. Dal 1 ottobre 2022 è stato modificato l'indice di riferimento del gas. Da quella data si prende come riferimento solo il PSV e non più il TTF.

1. Il 19 dicembre 2022 i ministri dell'energia dei Paesi membri dell'UE hanno finalmente trovato un accordo, votando a maggioranza qualificata per l'applicazione del **Price Cap**. Uno strumento correttivo (tradotto letteralmente in: **Limite di prezzo**) in caso di aumenti improvvisi al prezzo del gas, allo scopo di proteggere i consumatori. Il **Price Cap** è in vigore dal 15 febbraio 2023 ed è uno strumento che si attiva quando il prezzo del gas sul mercato TTF di Amsterdam, supera per 3 giorni lavorativi la soglia di 180 euro/Mwh (Megawattora) e congiuntamente quando supera per 3 giorni lavorativi, di 35 euro il riferimento del GNL (Gas Naturale Liquefatto) mondiale. Una volta attivato rimane attivo per i successivi 20 giorni su tutti i mercati interessati. Solo in caso di emergenza può essere sospeso. A vigilare su questo meccanismo ci sarà l'ACER, l'Agenzia europea dell'energia e l'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari;
2. Sulla seconda manovra, quella relativa alla tassazione degli extra profitti, il Governo italiano (Governo Draghi) ha emanato il **Decreto Legge n° 21 del 21/3/2022** ("**Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**", convertito con modificazioni, nella **Legge n. 51/2022**), che inserisce all'art. 37 delle norme che impongono alle società di luce, gas e carburanti, il pagamento di una tassa (denominata **Contributo solidaristico straordinario**) pari al 25% dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, con riferimento al periodo 1 ottobre 2021 – 31 aprile 2022, rapportato al saldo del 1 ottobre 2020 – 31 aprile 2021. Solo se tale incremento risulta superiore a 5 milioni di euro. Pagamento fissato in due acconti (30 giugno e 30 novembre) con nessuna possibilità per le aziende di un ravvedimento operoso in caso di ritardi superiori a 90 giorni, ma piuttosto con l'applicazione di una sanzione pari al 60% degli importi dovuti e predisponendo anche dei piani di controlli dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Il Governo Draghi puntava a incassare 10 miliardi di euro entro novembre 2022 ma di fatto ne sono entrati molti di meno.

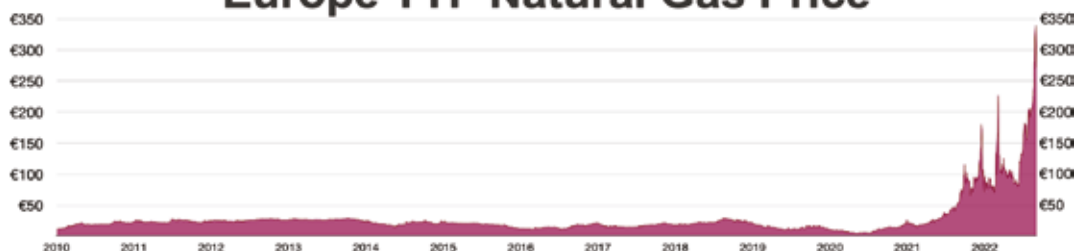
Sono state poche le società che si sono adeguate, il resto invece si è rifiutato sollevando una non chiara interpretazione del Decreto e su quali voci di bilancio effettivamente andasse applicata la tassa⁸. Le grandi società hanno impugnato il **Provvedimento n° 221978 dell'Agenzia delle Entrate** che disciplina il pagamento di tali contributi, sperando che come la Robin Tax del 2008 – 2014 (addizionale sull'IRPEF per le società di energia), possa essere dichiarata incostituzionale, intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sugli extra profitti non versati dalle aziende energetiche. Sta di certo che tale tassazione sta portando ad una contrazione degli utili delle grandi società energetiche. Se da un lato il Decreto è stato un modo "*alla Robin Hood*" di prendere dai ricchi per dare ai poveri nel senso di redistribuire la ricchezza tra chi ha giovato dell'aumento dei prezzi verso chi ha sofferto per aver pagato le bollette alte (a patto che sia stato in grado di farlo), dall'altro questa imposizione fiscale sta portando a ritorsioni e minacce da parte di grandi società straniere le quali vorrebbero continuare a investire in Italia così come in altri Stati, ma sono frenate da questa stretta. C'è chi sostiene che tassare gli extra profitti serva a poco se non si tocca il sistema che li garantisce. Anche l'Unione Europea si vuole dotare di un Regolamento che preveda l'applicazione di una tassazione al 33% degli extra profitti generati dalle società di energia e che gli Stati membri, sulla base dei propri Decreti possono integrare, ma ad oggi è ancora tutto fermo e resta solo una proposta di Regolamento che probabilmente non avrà seguito.

⁸ <<Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA>>. **Art. 37 Contributo straordinario contro il caro bollette c.3, Decreto Legge n° 21 del 21/3/2022**

I profitti generati da questa bolla sono stati in parte destinati agli investimenti per generare reddito e lavoro ma una parte è stato distribuito ad azionisti, accantonato a riserve o utilizzato per l'acquisto di azioni proprie allo scopo di predisporre piani di remunerazione ai dipendenti e manager.

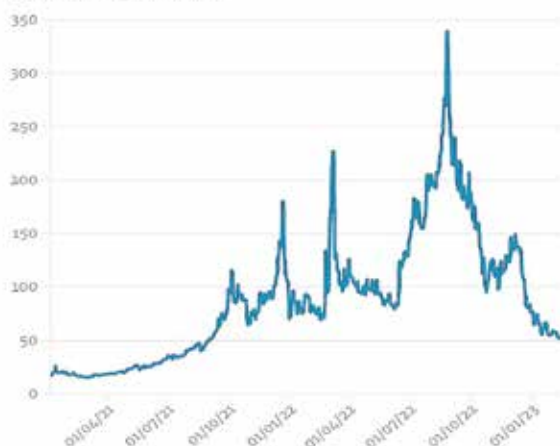
Per avere un'idea delle cifre in gioco, basti pensare che l'utile netto dell'**ENI** è passato da 1 miliardo di euro nel primo trimestre del 2021 a 4 miliardi di euro nel primo trimestre del 2022. Un altro gigante del mercato petrolifero, **Exxon Mobil**, ha ottenuto profitti per 18 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022. In definitiva, i settori energetici hanno fatto enormi profitti grazie alla speculazione.

Europe TTF Natural Gas Price



Come mostrano i primi due grafici relativi al prezzo all'ingrosso del gas sul mercato TTF, fino al 2020 il prezzo medio si era mantenuto sui 20 euro/Mwh, lo scenario è cambiato con l'aumento vertiginoso iniziato nel 2021 registrando un **picco di 343 euro/Megawattora il 26 agosto 2022**.

Il prezzo del gas sul mercato TTF Euro al megawattora



Fonte: [investing.com](https://www.investing.com)

Un dato di fatto è che tra l'estate 2021 e l'estate 2022 c'è stato un aumento del 130% sulle fatture energetiche.

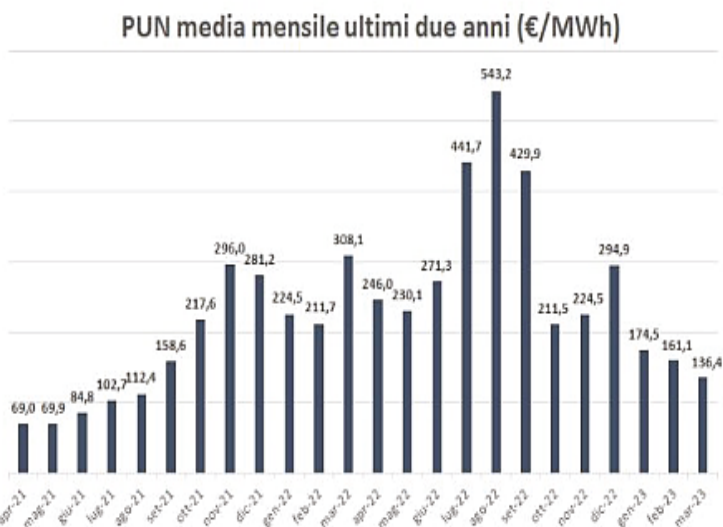
Di seguito la tabella con le rilevazioni del prezzo medio da ottobre 2020 a febbraio 2023. E' espresso sia in €/Smc (standard metro cubo) e quindi come prezzo al dettaglio, sia in

€/Mwh (Megawattora) e quindi come prezzo all'ingrosso:

TTF gas nei mesi	Prezzo mensile in €/Smc	Prezzo mensile in €/MWh
febbraio-23	0,576 €/Smc	53,83 €/MWh
gennaio-23	0,680 €/Smc	63,55 €/MWh
dicembre-22	1,269 €/Smc	118,60 €/MWh
novembre-22	1,417 €/Smc	132,43 €/MWh
ottobre-22	2,155 €/Smc	201,40 €/MWh
settembre-22	2,482 €/Smc	231,96 €/MWh
agosto-22	1,835 €/Smc	171,50 €/MWh
luglio-22	1,176 €/Smc	109,91 €/MWh
giugno-22	0,994 €/Smc	92,90 €/MWh
maggio-22	1,077 €/Smc	100,65 €/MWh
aprile-22	1,378 €/Smc	128,79 €/MWh
marzo-22	0,850 €/Smc	79,44 €/MWh
febbraio-22	0,907 €/Smc	84,77 €/MWh
gennaio-22	1,200 €/Smc	112,15 €/MWh
dicembre-21	0,884 €/Smc	82,62 €/MWh
novembre-21	0,965 €/Smc	90,19 €/MWh
ottobre-21	0,700 €/Smc	65,42 €/MWh
settembre-21	0,476 €/Smc	44,49 €/MWh
agosto-21	0,384 €/Smc	35,89 €/MWh
luglio-21	0,311 €/Smc	29,07 €/MWh
giugno-21	0,267 €/Smc	24,95 €/MWh
maggio-21	0,218 €/Smc	20,37 €/MWh
aprile-21	0,187 €/Smc	17,48 €/MWh
marzo-21	0,185 €/Smc	17,29 €/MWh
febbraio-21	0,217 €/Smc	20,28 €/MWh
gennaio-21	0,173 €/Smc	16,17 €/MWh
dicembre-20	0,149 €/Smc	13,93 €/MWh
novembre-20	0,151 €/Smc	14,11 €/MWh
ottobre-20	0,121 €/Smc	11,31 €/MWh

Nel mercato italiano dell'energia abbiamo due indici di riferimento:

- il **PSV (Prezzo di Scambio Virtuale)** per il gas;
- il **PUN (Prezzo Unico Nazionale)** per l'energia elettrica (si riporta di fianco il grafico relativo al trend del prezzo dell'energia elettrica periodo 2021 – 2023). Il prezzo dell'energia elettrica (fonte secondaria di energia) è fortemente influenzato dal gas (fonte primaria di energia).



Non è facile districarsi in questo settore per via della complessità degli elementi che incidono sui prezzi. Ogni contratto di fornitura luce o gas presenta diverse voci di spesa fisse e variabili che dipendono dal tipo di contratto stipulato, dalla società di fornitura prescelta, dalle condizioni tecniche applicate al tipo di utenza e dalla presenza di voci di spesa accessorie che si aggiungono alla voce principale che di fatto è la **Spesa per la materia prima** (luce o gas). Le altre voci in bolletta sono: **Spesa per il trasporto e gestione del contatore**, **Oneri di sistema** e infine le **Imposte (Accise, Addizionali e IVA)**. Nella sola fattura luce poi è inserita anche la voce relativa al **canone RAI** che verrà scorporata entro il 2024 come richiesto dall'UE che lo ha considerato un "onere improprio" all'interno delle fatture energetiche e per ora è al vaglio del Governo.

Nelle Riviste AGIDAE n°2/2016⁹ e n° 4/2018¹⁰ è possibile trovare un approfondimento sul contenuto delle bollette di energia 2.0 (in vigore dal 2016), su cos'è il POD e il PDR, sulle fasce orarie F1, F2 ed F3, sui costi fissi e variabili, ecc...

Nell'arco di due inverni (2021 e 2022) abbiamo ricevuto delle bollette con cifre spropositate alle



⁹ A. Natalini. *La nuova "Bolletta 2.0" per i consumi di energia elettrica e gas*. Rivista AGIDAE n°2/2016. Pag. 53.

¹⁰ M. Gumiero. *Le voci di spesa nelle fatture di energia elettrica e gas naturale*. Rivista AGIDAE n°4/2018. Pag. 54.

quali non eravamo abituati, soprattutto a coloro che avevano stipulato contratti del mercato libero con tariffe variabili, diversamente da chi aveva stipulato (fortunatamente) tariffe bloccate per 12/24/36 mesi.

Quest'ultima tipologia di offerte commerciali sta scomparendo dal mercato. Tutto questo si è tradotto con centinaia e/o migliaia di euro in bolletta che i consumatori hanno dovuto affrontare senza averne alcuna colpa per una situazione ineluttabile pur rimanendo nelle medie dei propri consumi annuali abituali e causando la chiusura di tante attività commerciali.

Dagli ultimi dati di ARERA, le bollette riferite al mese di febbraio 2023 continuano a scendere sul mese precedente con una media del 13%, almeno per quelle utenze del mercato tutelato (ad oggi il 30% del totale italiano). Riduzioni che secondo la stessa Agenzia andrebbero a compensare gli aumenti raggiunti e subiti nell'ultimo anno, corroborate dall'applicazione dell'IVA ridotta al 5% sulle fatture di gas e dalle altre misure attivate dai diversi Decreti Aiuti.



Anche il Governo Meloni ha fatto la sua parte, stanziando 5 miliardi di euro e approvando in data 28 marzo il **Decreto Legge 30 marzo 2023 n° 34 (Decreto Bollette)**.

È stata confermata l'**applicazione dell'IVA ridotta al 5% sul gas** (anziché al 10%) per il secondo trimestre del 2023, l'**azzeramento degli Oneri di sistema sul gas**, riapplicate invece sull'energia elettrica (si tratta di componenti di costo che vanno a finanziare gli investimenti in fonti rinnovabili),

la proroga del **Bonus sociale** fino al 30 giugno 2023 (una specie di sconto sulle bollette) per redditi famigliari (ISEE) fino a 15.000 euro, il **credito d'imposta** per le *imprese energivore e gasivore* individuate da apposito elenco nella misura del **45%** e per le *imprese non energivore* con contatore di potenza pari o superiore a 4,5 Kw, nella misura del **35%**, se nel primo trimestre del 2023 hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al **30%** rispetto al primo trimestre del 2019 (un credito di imposta che è possibile cedere a banche e istituti finanziari) e infine l'**assegnazione di un contributo straordinario** ("*incentivo al risparmio energetico o bonus compensativo*") che verrà riconosciuto a tutti i cittadini senza limiti di reddito dal prossimo 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2023 ma solo se il prezzo medio giornaliero supererà una certa soglia. Su quest'ultimo strumento, spetterà all'ARERA definire i criteri e le modalità in base alle diverse zone climatiche italiane.

Dal prossimo **10 gennaio 2024** scatterà l'obbligo del passaggio nel mercato libero (luce e gas) per tutti, con la fine del mercato tutelato dopo diversi e differenziati rinvii che hanno creato solo confusione. Nel 2021 c'era già stato il passaggio al mercato libero per le grandi imprese, invece per le PMI (piccole e medie imprese, e anche le micro), le partite IVA e i condomini l'obbligo del passaggio è scattato dal 1 aprile 2023. Chi non sceglie entro aprile 2023 o gennaio 2024 entrerà nel **Servizio a tutele gradual**i con l'assegnazione di un fornitore provvisorio scelto tra quelli che avranno partecipato alle aste di fornitura.

Alla luce di quanto illustrato finora, quali azioni e buone pratiche è opportuno adottare per comportamenti più responsabili e virtuosi?

Nell'ambito della campagna nazionale **Civico 5.0**¹¹ di Legambiente, è stata realizzata l'**Operazione Scuole Pulite 2023**: l'associazione ha analizzato le termografie di 33 scuole e università (anche paritarie) di Roma per misurare il livello di inefficienza energetica degli stabili.



È emerso che tutti gli edifici scolastici presentavano criticità sulla dispersione di calore da solai, travi, cassoni, infissi e termosifoni con conseguenti aumenti non percepibili sulla bolletta. Anche gli edifici storici, caratterizzati da mura più spesse, hanno registrato dispersioni dalle pareti dove sono visibili le impronte termiche. Si tratta di foto realizzate con speciali termocamere che evidenziano le radiazioni infrarosse emesse dagli oggetti. Inoltre è emerso che l'88% dei circa 40.000 edifici scolastici italiani sono in classe energetica C.

Se per alcuni i risultati sembrano scontati e prevedibili, il caso di Roma è solo uno dei tanti che evidenzia la vulnerabilità energetica degli edifici e delle risorse stanziato dallo Stato per far fronte all'inefficientamento energetico. Legambiente ha proposto diverse soluzioni: partendo dalla costituzione di una anagrafica scolastica degli edifici, accedere ai fondi del PNRR per l'installazione di impianti di energia rinnovabile, incentivando la sostituzione delle caldaie a bassa efficienza e la costituzione delle **Comunità energetiche**¹², tra istituti scolastici.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

È un'associazione costituita da persone fisiche e/o giuridiche, anche da soggetti pubblici, che autoproduce e condivide energia rinnovabile, riducendo sprechi ed emissioni di CO₂. La Legge non specifica il tipo di tecnologia da adottare ma solitamente è il fotovoltaico. È necessario pertanto predisporre lo spazio fisico per l'installazione dell'impianto ed essere nelle vicinanze dello stesso. La forma giuridica da adottare per una CER è quella di Associazioni non riconosciute o di Cooperative che non perseguono quindi scopo di lucro. I benefici economici, sociali e ambientali ottenuti dalla produzione di energia elettrica sono condivisi tra tutti i membri della CER.

¹¹

<https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/nontiscordardime-operazione-scuole-pulite-2023/>

¹²

Decreto Legge Milleproroghe 162/2019 convertito in Legge n° 8 del 28/2/2020 in attuazione della Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).

In Italia negli ultimi tre anni sono state censite 100 Comunità Energetiche Rinnovabili e sono in continuo aumento. Ad es. a Roma nascerà la Comunità energetica sotto forma di Cooperativa, tra l'Ordine dei Frati minori e la Grande Moschea con 420 kw di pannelli fotovoltaici, mentre la prima Comunità energetica sul tetto di una scuola è stata costituita nel quartiere Torpignattara.

E se in futuro le scuole fossero delle Comunità energetiche?

C'è chi propone l'installazione di pannelli fotovoltaici sui circa 40.000 edifici scolastici italiani favorendo quel processo di efficientamento della scuola italiana. Sono investimenti che richiedono risorse e tempi lunghi ma di certo sentiremo parlare sempre più di Comunità Energetiche Rinnovabili.



Anche nelle Diocesi e tra le Congregazioni religiose si iniziano a tenere convegni per approfondire queste opportunità per un futuro ecosostenibile. La CEI per mezzo del suo delegato ai problemi sociali e il lavoro (Mons. F. Santoro, Arcivescovo di Taranto) ha esortato le 25.610 Diocesi a diventare Comunità energetiche, che non sono solo una scelta tecnica ma anche frutto di un cammino spirituale e antropologico¹³.

Un dato di fatto è che le strutture religiose, per via della loro grandezza, se da un lato presentano dei **punti di debolezza** per i maggiori consumi energetici nel riscaldare e illuminare i propri

ambienti, dall'altro presentano un **punto di forza** perché potenzialmente permettono di sfruttare gli ampi spazi per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Il problema principale è il costo dell'investimento oltre che alla burocrazia, per questo l'UE e i Paesi membri stanno predisponendo gli strumenti normativi ed economici che daranno lo slancio a questa tecnologia dirompente che viene vista come prossima rivoluzione.

Il 14/3/2023 il Parlamento Europeo ha approvato la **Direttiva “Case Green” (COM 2021/0426)** che prevede dal 2026 (per gli edifici pubblici) e dal 2028 (per gli edifici privati) di nuova costruzione e successivamente anche per quelli già costruiti, l'installazione di **pannelli fotovoltaici** (con alcune eccezioni come ad es. le chiese e i palazzi storici) per arrivare al 2030 ad una capacità energetica solare di 500 Gigawatt e mettere fine alla dipendenza dai combustibili fossili ormai deleteri, con uno stanziamento stimato di 300 miliardi di euro, compreso lo stop alla vendita delle caldaie a gas entro il 2029, favorendo quelle a idrogeno e a biometano o le pompe di calore. Direttiva che dovrà essere oggetto di confronto con i Paesi membri prima di essere recepita negli Ordinamenti.

Scelte comunitarie sicuramente impegnative e ambiziose che devono tener conto della peculiarità territoriale, della conformazione geografica di ogni Paese ma anche dell'inadeguatezza della rete (chi non dimentica il blackout del 28 settembre 2003 che lasciò l'Italia inchiodata e senza corrente per 16 ore). L'elettricità ottenuta dalle sette fonti di energia

¹³49° Settimana sociale dei cattolici italiani – Taranto 21-24 ottobre 2021.

rinnovabile (solare, eolica, geotermica, idroelettrica, biomasse e marina), diventerà sempre più il protagonista del futuro, sostenuto dagli investimenti e da una corsa al cambiamento.

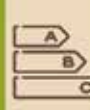
Intanto il Vaticano già dal 2007 ha fatto da apripista, ricoprendo i 5.000 mq del tetto della sala Nervi con pannelli fotovoltaici.

Tante anche le aziende che si stanno dedicando allo sviluppo di pannelli fotovoltaici sempre più performanti: **ad oggi un pannello fotovoltaico ha un'efficienza del 30% circa, una vita media di 30 anni e sono quasi del tutto riciclabili.**



In Italia con l'inizio del nuovo *anno termico* (inverno 2022-2023), il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il **Decreto ministeriale n° 383 del 6/10/2022 - Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas**, ha indicato temperature e orari per l'accensione e l'utilizzo del riscaldamento negli edifici pubblici ma anche le indicazioni per le attività private, per fronteggiare l'inverno che era imminente, stimando un risparmio di circa 5 miliardi di metri cubi entro marzo 2023. Molti gli Enti e i Gestori energetici che hanno predisposto un proprio vademecum con le buone pratiche da adottare per contribuire a diffondere la cultura del risparmio. In particolare l'**ENEA (Agenzia Nazionale per le tecnologie, l'energia e lo sviluppo eco-sostenibile)** ha indicato 20 buone azioni, includendo anche quelle di monitoraggio dei consumi (una sorta di *Audit energetico*).

A queste azioni se ne possono aggiungere molte altre, sicuramente una molto importante è l'**autolettura dei consumi** che l'utente finale effettua in autonomia sul proprio contatore e comunica al proprio fornitore. Infatti alle volte ci si accorge che i consumi fatturati si riferiscono a letture stimate dal distributore piuttosto che a letture reali.

01  Utilizzare lampadine a risparmio energetico	02  Migliorare la coibentazione dell'abitazione	03  Isolare tetto e soffitto	04  Utilizzare serramenti a doppi vetri	05  Ridurre l'utilizzo dell'acqua	06  Preferire apparecchi elettronici di classe superiore	07  Utilizzare le ciabatte multiple	08  Non lasciare la luce accesa inutilmente	09  Realizzare impianti di generazione di energia rinnovabile	10  Effettuare la manutenzione degli impianti
11  Controllare la temperatura degli ambienti	12  Fare attenzione alle ore di accensione	13  Schemare le finestre durante la notte	14  Evitare ostacoli davanti e sopra i termostati e non lasciare le finestre aperte a lungo	15  Fare il check-up dell'immobile	16  Dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione della temperatura	17  Utilizzare valvole termostatiche	18  Utilizzare un sistema di contabilizzazione del calore	19  Sostituire la caldaia esistente con una caldaia a condensazione	20  Sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori

Anche l'**AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Dall'Autorità Ecclesiastica)** ha fatto la sua parte, anticipando i tempi, istituendo nel 2014 un ufficio dedicato per la gestione del **Gruppo di Acquisto dell'energia** e stipulando le prime convenzioni di luce e gas nel mercato libero, con importanti società di fornitura a favore dei propri associati.

Nel corso degli anni le convenzioni sono state aggiornate grazie alla costante ricerca di tariffe e condizioni migliori. A seguito della crisi energetica, della scarsità di gas reperibile da parte degli operatori nazionali e di un mercato completamente fermo con nessuna possibilità di acquisizione di nuove utenze, anche gli associati in convenzione hanno dovuto attraversare un periodo di emergenza che, per alcuni è stato caratterizzato con il passaggio al **FUI (Fornitura di Ultima Istanza)**, ovvero una condizione temporanea che si verifica quando un fornitore fallisce o recede dal contratto lasciando il cliente senza un fornitore non senza averlo prima informato e avvisato. **Questo non significa rimanere senza energia elettrica e gas!** Perché in tale emergenziale condizione, per garantire la continuità di fornitura intervengono due grandi società energetiche che subentrano al precedente fornitore, scelte tramite asta pubblica della durata di tre anni (per il periodo 2021 – 2023 sono Enel Energia s.p.a. ed Hera Comm s.r.l.). Il FUI è temporaneo e purtroppo le condizioni economiche variano, *in peius*, dopo i primi 6 mesi. Spetta al cliente individuare quanto prima un nuovo fornitore di energia elettrica e gas del mercato libero in Italia e scegliere una tra le 765 offerte a prezzo variabile o le 413 a prezzo fisso!¹⁴

È fondamentale ribadire che nonostante le difficoltà attraversate dai fornitori, le tariffe in convenzione non sono state mai modificate, cambiate o aumentate, pertanto le fatture con gli importi alti non erano da imputare a questo o quell'altro fornitore in convenzione, sarebbe un errore pensarlo, ma si trattava di una situazione generalizzata di mercato.

Il mondo dell'energia è un mondo complesso che tocca tanti aspetti e tanti argomenti. Il nostro consiglio è quello di adottare sempre comportamenti virtuosi che tengano conto delle mutate condizioni di mercato e di affidarsi a consulenti specializzati che conoscano il mondo degli enti associati e ne comprendano le esigenze.

L'AGIDAE continua a dare il suo supporto mettendo a disposizione per i propri associati due convezioni del mercato libero, una per l'energia elettrica e una per il gas, offrendo consulenza e assistenza gratuita!

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio Energia al seguente indirizzo email: gdaenergiaegas@agidaopera.it

In conclusione

Un anno di guerra in Ucraina ha cambiato l'economia mondiale, le guerre continuano ad essere, purtroppo, le cause e i prodromi di quei cambiamenti e di quelle svolte che segnano poi la storia della nostra umanità ma non bisogna mai smettere di sperare in un futuro di pace. Ma in tema di energia la domanda è:

¹⁴

Laura Della Pasqua, *Nel labirinto delle bollette*, Panorama n°14 (marzo 2023): 18-21.

Saremo pronti per fronteggiare una nuova possibile crisi energetica?



E' una domanda alla quale è difficile dare una risposta ma sicuramente dobbiamo fare tesoro dell'esperienza.

La destabilizzazione geopolitica ha portato ad una crisi energetica globale che si trascina dal 2022 e che ha interessato tutti i Paesi e tutti i combustibili fossili. L'evoluzione dello scenario internazionale ha visto il razionamento dei consumi, un freno allo sviluppo economico con la contrazione degli investimenti, l'aumento dell'inflazione dopo decenni, l'aumento dei tassi

di interesse, una fase di recessione economica all'orizzonte, l'aumento della povertà e l'aumento delle tensioni socio-politiche.

Scenari che in tutto o in parte stiamo ancora vivendo e che sta portando l'Unione Europea alla ricostruzione di un sistema socio-economico più resiliente grazie all'avvio del programma **RePowerEU** che si auspica possa accelerare la **Transizione ecologica/green** con lo sviluppo massiccio di fonti rinnovabili per renderci energeticamente autonomi ma anche per intraprendere azioni e trovare soluzioni al riscaldamento globale così da raggiungere l'ambizioso obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Tematiche e problematiche molto sentite dalle nuove generazioni che cercano, in modi diversi e alle volte discutibili, di catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

Se la crisi non è completamente rientrata, la discesa dei prezzi del gas e dell'energia elettrica è in atto e siamo sulla buona strada, anche se alcuni sostengono che non si raggiungerà più quel livello di riferimento al TTF pre Covid, sta di certo che il calo riaccenderà la domanda mondiale di gas. La diminuzione è dovuta a molteplici fattori, alcuni già precedentemente menzionati, come la scoperta di nuovi giacimenti di gas da parte di società di estrazione e produzione, la stipula di nuovi accordi commerciali con altri Paesi, la decisione di riaprire i pozzi chiusi, la presenza di un clima più favorevole e di una stagione insolitamente mite, una minore domanda verso un eccesso di offerta (il carbone continua ad essere il combustibile fossile più utilizzato soprattutto dai Paesi in via di sviluppo e anche il più economico), il fermo industriale di alcune particolari attività energivore, l'introduzione di strumenti correttivi e deterrenti contro le brusche oscillazioni dei prezzi, l'imposizione di contributi straordinari sugli utili, il raggiungimento del limite di approvvigionamento dei propri stoccaggi prima dell'inverno, lo sviluppo e la diversificazione delle fonti di energia puntando maggiormente sulle energie rinnovabili (in particolare l'elettrico e l'idrogeno), la de-carbonizzazione dei sistemi industriali, la sensibilizzazione per un uso e consumo più attento dell'energia, l'adozione di Piani nazionali di razionalizzazione dei consumi, l'aggiornamento mensile e non più trimestrale dei prezzi del gas e infine ma non meno importante l'emanazione del **Decreto Milleproroghe 2023** che ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine (fissato dal **Decreto Legge 9/8/2022** convertito in **Legge n°142 del 21/9/2022**) che prevede il blocco per le società di fornitura di modificare unilateralmente i contratti con aumenti delle tariffe, ma solo per i contratti in corso

e non già scaduti. Questo perché tra marzo e dicembre 2022 molte società di fornitura, per far fronte al caro energia, hanno inviato ai propri clienti delle lettere che avvertivano dell'aumento delle tariffe energetiche nella propria offerta.. Azioni subito contestate da alcune associazioni di consumatori che hanno attivato l'Antitrust (**ARERA**), che ha varato appositi provvedimenti.

Anche **la Chiesa** ha ribadito l'attenzione al cambiamento climatico, Papa Francesco ha parlato di **Ecologia integrale** nell'Enciclica **Laudato Si** pubblicata il 24 maggio 2015, nella quale si dice che è necessario coltivare una nuova cultura ecologica *«che non si accontenti di rispondere alle emergenze ambientali, ma che proponga un diverso pensiero politico, un più accorto programma educativo, un nuovo stile di vita capace di favorire «un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale» (Ls 112).*

Nell'udienza del 26 agosto 2009 Papa Benedetto XVI ha detto: *«la protezione dell'ambiente, la tutela delle risorse e del clima richiedono che i responsabili internazionali agiscano congiuntamente nel rispetto della legge e della solidarietà, soprattutto nei confronti delle regioni più deboli della terra»*

Infine nel Messaggio per la giornata mondiale della pace del 1990, Papa Giovanni Paolo II ha scritto che: « Si avverte ai nostri giorni la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata [...] anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità della vita [...]. Di fronte al diffuso degrado ambientale l'umanità si rende ormai conto che non si può continuare ad usare i beni della terra come nel passato [...]».

Non serve attendere che qualcun altro faccia qualcosa per noi ma ognuno di noi, nel nostro piccolo, deve fare qualcosa per utilizzare al meglio l'energia, l'acqua e tutte le altre risorse naturali di cui ogni giorno abbiamo bisogno, per renderle fruibili a tutti con l'impegno di ridurre gli sprechi in un'ottica di solidarietà e condivisione, diventando così responsabili del presente e del futuro della nostra casa chiamata Terra.

53° Giornata mondiale della Terra



22 aprile 2023



Cessione di ramo d'azienda illegittima, l'obbligo contributivo rimane in capo al cedente.

(Cass. Sez. Lavoro Ord. 9143 del 31/03/2023)

La Cassazione con l'**ordinanza n. 9143/2023** afferma che, in caso di **cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, permane l'obbligo contributivo del cedente anche nel periodo in cui la prestazione lavorativa sia stata resa in favore del cessionario**, restando irrilevante l'eventuale pagamento dei contributi da parte di quest'ultimo per lo stesso periodo.



La Cassazione, che ribalta la pronuncia di merito, evidenzia infatti come, in caso di accertamento dell'invalidità della cessione d'azienda, i rapporti di lavoro dei dipendenti interessati vengono ricostituiti con effetto *ex tunc* nei confronti del cedente, il quale è tenuto agli obblighi di legge, retributivi e previdenziali, come se la cessione non fosse mai intervenuta.

La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo di una società (cessionaria) di pagare all'INPS i contributi per 10 lavoratori ceduti ma poi ritornati al cedente all'esito dell'annullamento della cessione di un ramo d'azienda. Invece i giudici di legittimità richiamando gli artt. 1218 e 1256 c.c. precisano che:

- 1) quando la “*sospensione unilaterale*” del rapporto è addebitabile a fatto del datore di lavoro, quest'ultimo è sempre tenuto alle obbligazioni retributive dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa nei suoi confronti
- 2) la permanenza dell'obbligazione retributiva in capo al cedente implica contestualmente la configurabilità dell'obbligazione contributiva previdenziale, che alla prima si correla geneticamente.

Le retribuzioni corrisposte dal cessionario che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore non producono un effetto estintivo dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto

l'invalidità della cessione determina l'instaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario.

- 3) la sussistenza del debito contributivo del cedente non è esclusa neppure qualora il cessionario provveda a versare i contributi previdenziali in relazione alle retribuzioni pagate ai lavoratori nel periodo di efficacia della cessione d'azienda, in quanto, una volta invalidata la cessione, il pagamento dell'obbligazione contributiva non proviene più dal datore di lavoro formalmente titolare del rapporto ma da un terzo a ciò non autorizzato. Va infatti ricordato che nei regimi previdenziali obbligatori l'obbligo di versare i contributi ha natura inderogabile ed è indisponibile (cfr. all'art. 2115, co. 3, c.c., che dispone la nullità di qualsiasi patto diretto a eludere l'obbligazione contributiva).

Pubblichiamo, di seguito, la sopracitata ordinanza.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatti di causa

Con sentenza del 3.4.18 la Corte d'appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha accertato negativamente un debito di euro 209.990 richiesto – sulla base di verbale ispettivo – dall'INPS alla società in epigrafe per contributi per 10 lavoratori “reintegrati” presso la cedente all'esito di dichiarazione di illegittimità di cessione di ramo di azienda.

In particolare, premesso che la responsabilità per i contributi si basava sulla titolarità del rapporto di lavoro della cedente presso cui i lavoratori erano stati reintegrati, ha ritenuto la Corte che durante la cessione – invalidata solo successivamente – non vi erano obblighi retributivi né contributivi della cedente.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, cui resiste con controricorso la società.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 12 L. n. 153 del 1968, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale trascurato che la contribuzione ha fonte nel rapporto di lavoro e non nella retribuzione, essendo autonomi il rapporto previdenziale e quello

lavorativo, sì che la contribuzione nella misura prevista per la retribuzione spettante, e comunque almeno nella misura del minimale contributivo, era dovuta.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2904 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito rilievo al mancato svolgimento della prestazione per la società cedente e aver trascurato che la stessa società ha ammesso di essere datore di lavoro dei lavoratori in questione (tanto che li aveva invitati a prendere servizio nuovamente presso la propria sede).

I motivi sono esaminabili congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.

Occorre premettere che la sentenza che ha invalidato la cessione di azienda è divenuta cosa giudicata, pur se in epoca successiva al verbale di accertamento ispettivo all'origine della presente lite (vedi sentenza Cass. n. 23506/2017).

Da ciò deriva che i rapporti di lavoro delle maestranze interessate dalla cessione invalidata sono stati ricostituiti con effetto ex tunc nei confronti dell'unico reale datore di lavoro (la c.d. cedente), la quale sarà tenuta agli obblighi di legge, retributivi e previdenziali, secondo le regole generali.

In base agli artt. 1218 e 1256 c.c. la “sospensione unilaterale” del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva solo quando non sia imputabile a fatto dello stesso (Cass. 9 agosto 2004, n. 15372; Cass. 16 aprile 2004, n. 7300; Cass. 10 aprile 2002, n. 5101; Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916), sicché in difetto il datore sarà sempre tenuto alle obbligazioni retributive. Ciò vale in particolare quando il rapporto lavorativo abbia avuto perdurante esecuzione in fatto (seppur formalmente alle dipendenze apparenti di altro soggetto), avendo i lavoratori continuato a rendere la prestazione pur a seguito dell'illegittima cessione.

Del resto, come già affermato da questa Corte (Sez. I, Sent. n. 21158 del 7.8.2019, Rv. 654807 – 01) in caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione

retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto l'invalidità della cessione determina l'instaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario.

Ciò posto, la permanenza dell'obbligazione retributiva della c.d. cedente implica contestualmente la configurabilità della relativa obbligazione contributiva previdenziale, che alla prima – da considerarsi nella dimensione astratta della relativa debenza – si correla geneticamente.

In proposito, va ricordato (con Sez. L, Sent. n. 6634 del 20.3.2007, Rv. 595905 – 01), che la base imponibile dell'obbligazione contributiva prescinde dall'eventuale inadempimento del datore di lavoro e, in linea generale, che l'obbligo contributivo del datore di lavoro perdura a prescindere dalle vicende concrete dell'obbligazione retributiva.

Invero, in ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l'obbligazione contributiva non è esclusa dall'inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria (Sez. L, Sent. n. 26078 del 12.12.2007, Rv. 601312 – 01).

Ne consegue, con riferimento al caso di specie, che alla configurabilità dell'obbligazione contributiva della società c.d. cedente non osta l'esclusione – pronunciata in primo grado in altro separato giudizio, come indicato nella sentenza qui impugnata – di differenze retributive dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, e ciò, in disparte ogni considerazione circa la non risultante definitività della definizione giudiziaria del detto contenzioso, proprio in ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto alle vicende del rapporto lavorativo.

L'immanenza dell'obbligazione previdenziale, come evidenziato, prescinde dal comportamento delle parti del rapporto di lavoro e dall'effettiva prestazione lavorativa, rilevando solo l'esistenza sul piano formale di un rapporto di lavoro.

Peraltro, nella specie, sembra anche difficile accettare l'obiezione fattuale del controricorrente in ordine alla mancata esecuzione del rapporto lavorativo con il c.d. cedente nel tempo di (provvisoria) efficacia della cessione, e ciò in quanto i lavoratori hanno pacificamente

continuato a rendere la prestazione lavorativa nella medesima azienda oggetto della cessione poi invalidata (e dunque con le stesse mansioni, nello stesso luogo e con le identiche condizioni contrattuali).

Infine, deve rilevarsi che non è neppure di ostacolo alla configurabilità del debito contributivo della società c.d. cedente, la corresponsione dei contributi previdenziali da parte del c.d. cessionario in relazione alle retribuzioni pagate ai lavoratori nel periodo di efficacia (interinale) della cessione di azienda, in quanto, una volta invalidata la cessione, il pagamento dell'obbligazione contributiva non proviene più dal datore di lavoro formalmente titolare del rapporto ma da un terzo a ciò non autorizzato, ciò che peraltro non può aver luogo con riferimento ad un medesimo periodo lavorativo già coperto integralmente (sul piano del diritto) da obbligo di contribuzione.

Invero, deve rilevarsi che, se in linea generale è vero che qualsiasi terzo può intervenire nel rapporto obbligatorio altrui, tacitando le pretese creditorie, non è altrettanto vero che possa farlo sempre, e ciò – a parte il caso del rifiuto del debitore originario – in ragione della presenza, nel caso concreto, di interessi giuridicamente apprezzabili del creditore che possono paralizzare l'intervento del soggetto estraneo, negandogli la facoltà di intromissione nel rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti originari.

Così, nei regimi previdenziali obbligatori (siano essi pubblici o privati che svolgono funzioni pubbliche, come gli enti previdenziali privati) l'obbligo di versare i contributi previdenziali ha natura inderogabile ed è, quindi, indisponibile, e ciò in ragione della vigenza dell'art. 2115, comma 3, c.c., che dispone la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere l'obbligazione contributiva. Non opera dunque in materia, secondo l'indirizzo che appare a questo Collegio preferibile, l'art. 1180 c.c., ove il creditore ha un interesse giuridicamente ed oggettivamente apprezzabile a che sia il debitore ad adempiere personalmente alla prestazione dedotta in obbligazione, come avviene nel caso di specie proprio in ragione della disciplina pubblicistica alla base degli obblighi contributivi previdenziali del datore di lavoro, ove le connotazioni soggettive di colui che adempie non risultano indifferenti per l'ente previdenziale creditore.

Del resto, come già affermato da questa Corte (Sez. L, Sent. n. 21158 del 7.8.2019, Rv. 654807 – 01) non sono applicabili in materia di cessione aziendale le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276 del 2003 laddove all’art. 27, comma 2 (previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall’art. 29, comma 3-bis, in tema di appalto illecito) stabilisce che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”: infatti, il testo delle disposizioni, che espressamente si riferisce alle fattispecie della somministrazione e dell’appalto, non ne consente l’applicazione diretta alla diversa ipotesi del trasferimento d’azienda; il dato testuale che connette l’effetto liberatorio del pagamento esclusivamente in favore del soggetto che “ha effettivamente utilizzato la prestazione” esclude altresì ogni interpretazione estensiva (men che meno analogica) che consenta l’applicazione al caso della cessione di ramo d’azienda, ove l’impresa cedente, che dovrebbe beneficiare del pagamento altrui, non utilizza di fatto la prestazione del lavoratore ceduto.

Può dunque affermarsi che, in caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, permane l’obbligo contributivo previdenziale del c.d. cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della c.d. cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l’eventuale pagamento di contributi da parte del c.d. cessionario per lo stesso periodo.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata.

La causa va rinviata alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di lite.

CONSULENZA AGIDAE

MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO

GIORNI	SEDI AGIDAE	ORARIO	TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
Lunedì	AGIDAE – Torino	15.30 – 18.00	328/8767045	Sr. Albina Bertone	Normativa e contrattuale
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	06/85457101	P. Francesco Ciccimarra	Normativa e contrattuale
	AGIDAE – Torino	09.30 – 12.00	328/8767045	Sr. Albina Bertone	Normativa e contrattuale
Giovedì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	06/85457101	P. Francesco Ciccimarra	Normativa e contrattuale
Venerdì	AGIDAE – Torino	15.30 – 18.00	328/8767045	Sr. Albina Bertone	Normativa e contrattuale
	ALTRE SEDI		TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
	Milano		02/2722141	Sr. Maria Annunciata Vai	Normativa e contrattuale
	Milano		02/58345224	Sr. Emanuela Brambilla	Normativa e contrattuale

CONSULENTI

GIORNI	SEDE	ORARIO	TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
Lunedì	AGIDAE – Roma	14.30 – 17.30	06/85457101	Ettore Ferraro	Paghe e pensioni
Mercoledì	AGIDAE – Roma	14.30 – 17.30	06/85457101	Americo Sciarretta	Banca, finanza, patrimonio
Giovedì	AGIDAE – Roma	14.30 – 17.30	06/85457101	Paolo Saraceno	Fiscale
Venerdì	AGIDAE – Roma	14.30 – 17.30	06/85457101	Armando Montemarano	Legale
				Janua Broker SpA	Assicurativa

SERVIZI

FORMAZIONE

SEDE	TEL.	E-MAIL	TIPO SERVIZIO
Fondazione AGIDAE LABOR	06/85457201	progettazioneformativa@agidaelabor.it	Sviluppo nuove progettazioni
Fondazione AGIDAE LABOR	06/85457201	agidaelabor@agidaelabor.it	Erogazione formazione

CERTIFICAZIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001

SEDE	UFFICIO	TEL.	E-MAIL	TIPO SERVIZIO
AGIQUALITAS	Segreteria	06/85457301	segreteria@agiquaqualitas.it	Certificazione/Formaz. Qualità
AGIQUALITAS	Direzione	06/85457301	direzione@agiquaqualitas.it	Certificazione/Formaz. Qualità

ALTRI SERVIZI

SEDE	TEL.	E-MAIL	TIPO SERVIZIO
AGIDAE OPERA	06/85457501	info@agidaeopera.it	Gestione personale e busta paga
AGIDAE OPERA	06/85457501	info@agidaeopera.it	Salute e sicurezza sul lavoro
AGIDAE OPERA	06/85457501	info@agidaeopera.it	Consulenza energia (luce e gas)
AGIDAE OPERA	06/85457501	info@agidaeopera.it	ASI Religiosi

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASI) DIPENDENTI

SEDE	TEL.	E-MAIL	TIPO SERVIZIO
AGIDAE SALUS ISTRUZIONE	06/90209303	segreteria@agidaesalusistruzione.life	ASI dipendenti
AGIDAE SALUS SOCIO SANITARIO	06/90209363	segreteria@agidaesalusociosanitario.life	ASI dipendenti



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO E' COMPLETAMENTE GRATUITA

NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

L'OPPORTUNITA' PER FORMARE I DIPENDENTI A COSTO ZERO:

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 45752901 - Fax 06 85354600



The logo for AGIDAE, featuring the word in a stylized, white, serif font. The letters are closely spaced, with the 'A' and 'G' having unique, elongated shapes. The logo is positioned in the lower-left quadrant of the page.

AGIDAE

ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA